



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

GUIDA AI CAMPIONATI
E AI TORNEI A.I.C.S.
DI CALCIO A 5

Indice generale

REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 11 AICS.....	5
PARTE PRIMA: PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
Art.1 Potestà regolamentare.....	5
Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale.....	5
Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI.....	5

Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI.....	6
Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti della disciplina del calcio a 11 delle discipline calcistiche.....	6
Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici.....	6
PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI TESSERATI.....	6
Art. 7 La stagione sportiva	6
Art. 8 Attività ufficiale e attività non ufficiale.....	6
Art. 9 L'affiliazione e il tesseramento.....	6
Art.10 Quote di iscrizione depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie.....	6
Art.11 Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle affiliate e dei tesserati	7
PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI.....	8
Art.12 Svolgimento dei campionati e dei tornei.....	8
Art 13 Formazione delle classifiche.....	8
Art.14 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei.....	9
PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE	9
Art.15 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio a 11.....	9
Art.15 bis Effettuazione delle gare dei tornei di calcio a 11.....	10
Art.16 Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 5 e calcio a 7 ABROGATO.....	10
Art.17 Presentazione in campo delle squadre. – tempo d’attesa	10
Art.18 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Norme comuni a tutti i campionati..	11
Art. 19 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione	11
Art.20 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara.....	12
Art.21 Accesso al recinto di gioco.....	12
Art.22 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale.....	12
Art.23 Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili.....	13
Art.25 Recupero delle gare non disputate e mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società.....	13
Art.26 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei	14
Art.27 Accesso ai play off dei campionati di calcio a11	14
Art.28 I comunicati ufficiali	14
PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI.....	15
Art.29 Organi ufficiali del settore calcio.....	15
Art.30 L'assemblea delle società affiliate per la disciplina del Calcio a 11.....	15
Art. 31 Il presidente della lega calcio AICS	15
Art. 32 La lega calcio AICS	15
PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE	15
Art.33 Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare	15
Art.34 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione	16
Art.35 I guardalinee di parte	16
Art.36 I commissari di campo	16
PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI.....	17
Art.37 Doveri delle società per l’assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	17
Art.38 Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l’assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	17
Art.39 Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all’inizio e al termine della stessa	17
Art.40 Il capitano della squadra	17
PARTE OTTAVA: TUTELA DELLA SALUTE DI CALCIATORI, DIRIGENTI, ARBITRI.....	18
Art 41 Tutela della salute e lotta contro il doping	18
Art 42 Tutela medico sportiva	18

Art.43 Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping.....	18
Art.44 Assicurazione dei tesserati	18
Art.45 Obbligo di disputare gare in impianti con presenza di defibrillatori.....	19
PARTE NONA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS	19
Art.46 Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo	19
Art.47 Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport.....	19
Art.48 Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza	20
Art 49 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato	20
Art.50 Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI	20
Art.51 Responsabilità dell'AICS	20
TITOLO SECONDO	20
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO.....	20
Art.52 Partecipazione alle competizioni di calcio a 11 AICS manifestazioni calcistiche . Obbligo di affiliazione.....	20
Art.53 Cessazione e revoca dell'affiliazione	21
Art.54 Partecipazione alle competizioni di calcio a 11 AICS manifestazioni calcistiche . Obbligo di tesseramento.....	22
Art.55 Cessazione e revoca del tesseramento	22
Art.56 I dirigenti.	22
Art.57 I calciatori e le calciatrici.....	23
Art.58 Modalità generali da osservare per la richiesta di tesseramento.....	23
Art.59 Rilascio delle tessere da parte del Comitato Provinciale.....	23
Art.60 Impiego di calciatori non in possesso della tessera plastificata o della card associativa.....	24
Art. 62 Il tesseramento per le diverse categorie di calcio a 5 e calcio a 7. ABROGATO.....	25
Art.64 Vincolo sportivo e validità del tesseramento.....	25
Art.65 Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società che partecipano con più squadre allo stesso campionato o torneo.....	25
Art.66 Divieto di utilizzo di soggetti squalificati.....	26
Art.67 Rilascio dei nullaosta.....	26
Art.68 Chiusura liste di tesseramento	26
TITOLO TERZO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	26
PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ	26
Art.69 Elenco delle sanzioni a carico delle società.....	26
Art.70 Diffida.....	27
Art.71 Ammenda.....	27
Art.72 Punizione sportiva della perdita della gara.....	27
Art.73 Penalizzazione di uno o più punti in classifica.....	27
Art.74 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate.....	28
Art.75 Retrocessione all'ultimo posto in classifica.....	28
Art.76 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS.....	28
Art.77 Esecuzione delle sanzioni a carico delle società.....	28
PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI.....	28
Art.78 Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati.....	28
Art.79 Ammonizione ed espulsione.....	29
Art.80 Ammonizione con diffida.....	29
Art.81 Squalifica e inibizione.....	29
Art.82 Sospensione cautelare.....	30
Art.83 Diritto alla difesa.....	30
Art.84 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati.....	30

Art.85 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati e provvedimenti di grazia.....	31
PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITA', VIOLAZIONI E SANZIONI.....	31
Art.86 Illecito sportivo.....	31
Art.87 Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori.....	31
Art.88 Violazione della clausola compromissoria	32
Art.89 Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie	32
PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS.....	32
Art 90 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS.....	32
Art 91 Il giudice sportivo di primo grado.....	32
Art.92 La Commissione giudicante di secondo grado.....	32
PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI.....	33
Art.93 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati	33
Art.94 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati.....	34
Art.95 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.	34
Art.96 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo....	34
Art.97 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei play-off dei campionati.....	35
Art.98 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.	35
Art.99 Impugnazione e revoca.....	35
ALLEGATO A: REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA.....	36
TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE.....	36
ALLEGATO B PREMI PER L'ATTIVITA' UFFICIALE AICS.....	36
ALLEGATO D: Tabella delle ammende più ricorrenti.....	38
REGOLE DEL GIOCO.....	39
Regola 1 Il Terreno di Gioco.....	39
Regola 2 Il pallone.....	39
Regola 3 Numero di Calciatori.....	39
Art.18 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare.	39
Art. 19 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione	40
Art.20 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara.....	40
Art.21 Accesso al recinto di gioco.....	41
Regola 4 L'Equipaggiamento dei Calciatori.....	41
Regola 5 L'Arbitro.....	41
Regola 7 La Durata della gara.....	41
Regola 10 L'esito di una gara.....	42

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5 AICS

AGGIORNATO AL 31 AGOSTO 2019. IN GIALLO LE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO PRECEDENTE.

TITOLO PRIMO PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI DI CALCIO A 5 AICS

PARTE PRIMA: PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.1 Potestà regolamentare

1. Con i poteri derivanti dallo Statuto, il Comitato Provinciale AICS di Lucca adotta il presente Regolamento generale per la partecipazione alle **competizioni di calcio a 5**

Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale

1. Il regolamento generale per la partecipazione alle **competizioni di calcio a 5 AICS** si compone di tre “Titoli” disciplinanti rispettivamente la partecipazione **alle competizioni**, l’Affiliazione e il Tesseramento dei partecipanti alle **competizioni** e le norme di Disciplina e Giustizia Sportiva. Ogni titolo si compone a sua volta di varie “Parti”, ogni parte si compone di vari “articoli”.
2. Il regolamento generale disciplina tutte le **competizioni** organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca e dal suo settore calcio. Le sue norme si applicano a tutte le società affiliate o partecipanti e ai loro tesserati o aderenti.
3. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito dell’AICS, con il termine società si intendono definire tutti i soci collettivi a struttura organizzativa, che si affiliano regolarmente all’AICS per svolgere l’attività sportiva del gioco del calcio, e in particolare per la disciplina sportiva del calcio a 5.
4. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito dell’AICS, con il termine tesserati si intendono definire tutti i soci individuali che aderiscono all’AICS per svolgere attività di qualsiasi tipo per società affiliate **o direttamente per il Comitato**, assumendone la tessera sociale.
5. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito dell’AICS, con il termine società partecipanti si intendono definire tutti i sodalizi che si iscrivono alle **competizioni di calcio a 5 AICS**, anche senza esserne affiliate.
6. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito dell’AICS, con il termine aderenti alle società partecipanti si intendono definire tutti coloro che a qualsiasi titolo prendono parte alle **competizioni di calcio a 5 AICS** con le società partecipanti alle stesse, anche senza esserne tesserati.
7. Per quanto eventualmente non è contemplato nel presente regolamento né nei regolamenti di cui all’articolo 6 o è causa di conflitti di interpretazione, si rimanda **all’assemblea delle società affiliate per lo sport del calcio a 5 che è nel merito sovrana.**

Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

1. I tesserati e i partecipanti a qualsiasi titolo sono tenuti all’osservanza delle norme del regolamento generale, delle regole AICS delle discipline che praticano e delle altre misure e decisioni adottate dall’AICS, e a farle rispettare.
2. Sono tenuti inoltre all’osservanza degli statuti e dei regolamenti dell’Associazione, e a farli rispettare.
3. Sono tenuti infine all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di giustizia sportiva, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI.
4. Essi assumono, in ragione della loro attività sportiva, l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dall’AICS e dal CONI e dai loro organismi ufficiali nelle materie comunque attinenti l’attività calcistica, e nelle relative vertenze di carattere disciplinare ed economico. **Sono tenuti pertanto ad adire preventivamente** agli strumenti di tutela previsti dagli ordinamenti dell’AICS e del CONI.

Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

1. L'iscrizione e la partecipazione alle **competizioni di calcio a 5 AICS**, organizzate direttamente o assistite tecnicamente dall'AICS, presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione del regolamento generale e delle altre norme regolamentari, statutarie e di giustizia sportiva adottate dall'AICS e dal CONI.
2. L'AICS adotta tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della suddetta normativa, assicurando la sua diffusione a tutti i propri tesserati e aderenti. A tal fine mette a disposizione tale normativa presso la propria sede e la pubblica sul sito internet dell'Associazione, assicurando con le identiche modalità la diffusione tempestiva delle eventuali modifiche apportate.
3. E' dovere inoltre delle società affiliate o partecipanti garantire la conoscenza della suddetta normativa ai propri tesserati o aderenti.

Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti della disciplina del calcio a 5

1. Gli organi del Comitato Provinciale AICS di Lucca, per quanto di loro competenza, si riservano di apportare al regolamento generale e ai regolamenti **della disciplina del calcio a 5**, le modifiche e le integrazioni che riterranno opportune, anche durante lo svolgimento dei campionati e dei tornei, per il miglior andamento degli stessi, previa pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dell'Associazione e diffusione tramite il sito internet del Comitato provinciale.

Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici

1. Per quanto non contemplato nel regolamento generale, valgono le Regole AICS del Gioco del Calcio **a 5**, e, per quanto compatibili, le regole ufficiali del calcio a 5 FIGC, il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni, nel loro ultimo aggiornamento in vigore.
2. Per quanto riguarda le **competizioni** regionali e nazionali AICS, valgono i rispettivi regolamenti, che prevalgono.

PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI TESSERATI**Art. 7 La stagione sportiva**

1. La stagione sportiva AICS ha inizio il 1 Settembre di ciascun anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 8 Attività ufficiale e attività non ufficiale

1. Per attività ufficiale AICS si intende quella relativa ai campionati amatori e dilettanti e ad ogni altra eventuale **competizione di calcio a 5** organizzata direttamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca.
2. Per attività non ufficiale si intende quella relativa alle **competizioni di calcio a 5 AICS** organizzate da società affiliate su affidamento temporaneo del Comitato Provinciale AICS di Lucca e con la sua assistenza tecnica.
3. Per attività ufficiale FIGC o di altri Enti compresi i Comitati AICS di altre province, si intende tutta l'attività da essi svolta tranne l'attività non ufficiale e/o ricreativa.

Art. 9 L'affiliazione e il tesseramento

1. Possono partecipare alle **competizioni di calcio a 5 AICS**, le associazioni (definite anche società o società sportive) che, tramite un rapporto d'adesione, sono regolarmente affiliate all'AICS, e i cui calciatori, tecnici e dirigenti siano regolarmente tesserati AICS. Affiliazioni e tesseramento sono regolamentate in via generale dallo **dallo statuto del Comitato provinciale**, a cui si rimanda, e dagli articoli 52 e seguenti del presente regolamento

Art.10 Quote di iscrizione depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie

1. Le associazioni partecipanti hanno l'obbligo di pagare nei termini annualmente stabiliti le quote di iscrizione eventualmente fissate per la partecipazione alle varie **competizioni di calcio a 5 AICS**, l'obbligo di versare il deposito cauzionale per le **competizioni** per le quali è previsto, nonché l'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie loro inflitte.
2. In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale dopo aver inviato alle stesse una formale diffida, può infliggere loro uno o più punti di penalizzazione in classifica.
3. Perdurando l'inadempienza, il Comitato Provinciale può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla **competizione** di competenza.

Art.11 Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle affiliate e dei tesserati

1. Le associazioni affiliate e i tesserati, in ragione della loro adesione all'AICS, assumono gli obblighi e sono titolari dei diritti previsti dagli statuti e dai regolamenti **dell'Associazione**.
2. In particolare, **affiliate e tesserati**, a qualsiasi titolo, **hanno l'obbligo di:**
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla cittadinanza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche;
 - c) adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori;
 - d) astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle

competizioni sportive;

- e) operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo;
- f) prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali dei tesserati, interessi personali dei dirigenti delle società o di persone loro collegate;
- g) collaborare alla corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine comunicano al Comitato provinciale AICS ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo di cui vengono a conoscenza, e forniscono ad esso tutte le informazioni eventualmente richieste.

3) Ad affiliate e tesserati è fatto divieto di:

- a) adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia;
- b) compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive;
- c) divulgare e comunque dare a terzi notizie o informazioni relative a procedimenti disciplinari in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati, salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo;
- d) fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute;
- e) al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, chiedere o accettare, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

4. Le associazioni affiliate:

- a) rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti;
 - b) sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia;
 - c) in particolare, rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme dei regolamenti AICS, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri calciatori, dirigenti, soci e tesserati in genere;
 - d) agli stessi effetti disciplinari, rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, ovunque esso si manifesti, sui campi da gioco o fuori, o lontano dagli stessi;
 - h) rispondono inoltre per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, sia dai propri tesserati che dai propri sostenitori, se dal fatto sia derivato comunque un pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi concernenti la gara.
5. La responsabilità delle associazioni affiliate concorre con quella del singolo dirigente, socio o tesserato.
6. Le associazioni affiliate, per il comportamento dei propri tesserati o sostenitori e per le loro infrazioni disciplinari, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
7. Le medesime responsabilità in capo alle associazioni affiliate sono in capo anche alle partecipanti.
8. E' fatto divieto a tutti i tesserati di:
- a) esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o organismi operanti, a qualsiasi titolo, nell'ambito dell'AICS e dell'ordinamento sportivo. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
 - b) effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali essi partecipino o alle quali abbiano diretto interesse;
 - c) adire vie legali nei confronti di altri tesserati o degli organi del comitato o del settore, per fatti originati dalle **competizioni di calcio a 5 AICS**, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale.
9. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
10. I tesserati iscritti nel modello di affiliazione o sulle note ufficiali di gara e coloro che hanno la legale rappresentanza della società sportiva, per quanto di loro competenza, sono ritenuti corresponsabili delle infrazioni ascritte alle loro società, sino a prova contraria.
11. I tesserati, per il loro comportamento e per le infrazioni commesse ai regolamenti AICS, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
12. Le medesime responsabilità di cui ai commi precedenti sono in capo anche agli aderenti non in possesso di tessera sociale.
13. L'ignoranza del presente regolamento, degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione, non può essere invocata a nessun effetto.

PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

Art.12 Svolgimento dei campionati e dei tornei

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca organizza direttamente campionati o tornei per le categorie di cui al presente regolamento, o assiste tecnicamente le associazioni affiliate a cui è stata affidata temporaneamente l'organizzazione degli stessi;
2. il Campionato Dilettanti di Calcio a 5 Serie A assegna il titolo e lo scudetto di campioni provinciali. Gli altri campionati assegnano il titolo di vincente di campionato. I tornei assegnano di norma il titolo di vincitore di torneo.
3. L'ordinamento dei campionati, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dal settore calcio a 5, sentita l'assemblea delle società, per quanto di sua competenza. Lo svolgimento dei tornei, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dal settore calcio a 5, in accordo con le affiliate eventualmente delegate alla loro organizzazione.

Art 13 Formazione delle classifiche

1. I campionati sono di norma disputati con gare di andata e ritorno, salvo particolari deroghe di volta in volta stabilite dai settori competenti.
2. I tornei sono di norma disputati con gare di sola andata, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici.
3. Le classifiche sono stabilite per punteggio, con l'attribuzione di tre punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata. Per le gare perdute non è attribuito alcun punto.
4. Particolari deroghe nell'attribuzione dei punteggi possono essere concesse per i tornei di breve durata.
5. Al termine di ogni campionato, quando il titolo sportivo in competizione è quello di campione provinciale, in caso di parità tra due squadre, e in assenza di play off, esso sarà assegnato mediante spareggio, da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, anche in notturna, con l'effettuazione di eventuali tempi supplementari e calci di rigore, nel caso che i tempi regolamentari siano finiti in parità.
6. Se la parità è fra tre o più squadre, per determinare le squadre che hanno diritto a disputare lo spareggio, si procederà preliminarmente alla compilazione di una classifica avulsa tra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di punti ottenuti negli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, minor numero di giornate di squalifica complessivamente comminate ai componenti la propria squadra;
 - c) a parità di numero complessivo di giornate di squalifica subite, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - d) a parità di differenza reti negli incontri diretti, si terrà conto della differenza reti generale.
 - e) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.
 Le due squadre meglio classificate dopo aver tenuto conto dei suddetti criteri, disputeranno lo spareggio.
8. Quando il titolo sportivo in competizione è diverso da quello di cui al comma 6 del presente articolo, e qualunque sia il numero di squadre terminate a parità di punteggio al termine di ogni campionato, per l'assegnazione di tale titolo sportivo si procederà secondo i criteri illustrati al comma 7 del presente articolo, e le società che hanno diritto all'aggiudicazione del titolo sportivo in competizione saranno quelle meglio classificate secondo tali criteri, senza disputa dello spareggio.
9. In ogni torneo ufficiale, in caso di parità di classifica tra due o più squadre, per determinare la squadra meglio classificata si terrà conto nell'ordine:
 - a) maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa degli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - c) a parità di differenza reti negli incontri diretti, miglior differenza reti generale.
 - d) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.

Art.14 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le competizioni alle quali si sono iscritte.
2. La società che rinuncia volontariamente al proseguimento della competizione a cui si è iscritta, oltre al pagamento delle ammende previste subisce il ritiro del deposito cauzionale. Se esso è già esaurito in tutto o in parte, subisce un'ammenda pari all'importo mancante. Essa subisce inoltre l'esclusione dalla classifica di tale competizione, salvo quanto previsto al successivo comma 9.
3. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia al proseguimento della competizione.
4. Il Comitato Provinciale, ogni qualvolta riconosce causa di forza maggiore per la rinuncia al proseguimento di una competizione, può derogare all'applicazione delle ammende previste.
5. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Alla società si applicano inoltre le sanzioni previste al comma 2 del

presente articolo.

6. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, quando ha regolarmente disputato almeno la metà delle gare in calendario, non si applica il criterio di cui al comma precedente, e la società è considerata rinunciataria solo a tutte le gare ancora da disputare. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.

7. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, con le sanzioni previste dai commi precedenti.

8. Qualora una società si ritiri dai play off del campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, essa è considerata rinunciataria solo alle gare che ha ancora in calendario, e retrocessa all'ultimo posto tra le squadre classificate ai play off. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, compreso quella del ritiro del deposito cauzionale.

9. Qualora una società si ritira dal torneo a cui prende parte, o ne è esclusa, per tutte le gare che essa deve ancora disputare si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Si applicano inoltre le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo

PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE

~~Art.15 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio a 11~~ **ABROGATO**

Art.16 Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 5 e calcio a 7

Per la disputa delle gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi categoria, si osservano le seguenti modalità:

1. Le gare si effettuano dal lunedì al venerdì.
2. Per motivi organizzativi diversi o di natura eccezionale e contingente, il Comitato Provinciale si riserva di far disputare gare nel pomeriggio o nella sera del sabato, o nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi, anche infrasettimanali.
3. L'orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle 19,30 e dopo le 23,00.
4. La società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Ogni società, all'atto dell'iscrizione, dovrà indicare almeno due giorni nei quali intende disputare le gare programmate in campo interno, ed attenersi salvo casi eccezionali a tali indicazioni.
6. Ogni società potrà inoltre indicare un giorno nel quale non è disponibile a disputare le gare programmate in campo esterno. Il Comitato Provinciale, salvo casi eccezionali o contingenti, disporrà che ci si attenga a tali indicazioni.
7. Nei play off, si deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, e la società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché in orario non antecedente alle ore 20,30 e non successivo alle ore 22,30.
8. La società ospitante deve tassativamente comunicare giorno e orario di gara, entro il lunedì della settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
9. La società ospitante deve tassativamente comunicare le eventuali variazioni, se consentite, alla programmazione già fissata, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
10. Per le gare i cui orari e campi da gioco sono fissati dal settore calcio a 5 e a 7, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso.
11. La programmazione delle gare i cui orari e campi di gioco sono fissati direttamente dai gestori degli impianti, deve essere fornita dagli stessi gestori entro almeno 15 giorni la settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce, e deve comprendere un arco temporale di almeno 30 giorni. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
12. I gestori degli impianti devono tassativamente comunicare al settore calcio a 5 e a 7 le eventuali variazioni alla programmazione già fissata, se consentite, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
13. Ogni richiedente di variazione orario e data di gara al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, se accolta, comporta, per ogni richiesta successiva alla prima, il pagamento di una tassa gara di Euro 30,00.
14. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari specifici.

Art.17 Presentazione in campo delle squadre. – tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Per le gare di qualsiasi categoria, nel caso di ritardata presentazione delle squadre, fatte salve le sanzioni

prescritte ove il ritardo non sia giustificabile, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché, entro il **termine massimo di 15 minuti** dall'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, esse abbiano presentato allo stesso le note ufficiali di gara di cui all'art.19, debitamente compilate, e le squadre siano in divisa da gioco, pronte per disputare la gara.

3. Qualora il campo da gioco sia occupato da altra gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere la fine della stessa per un periodo pari almeno alla durata di un tempo di gara, salvo diversa decisione dell'arbitro per un periodo maggiore.
4. Le società inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti con le sanzioni previste dal regolamento di giustizia sportiva AICS, salvo che non dimostrino la sussistenza di cause di forza maggiore.
5. L'accertamento delle cause di forza maggiore compete in ogni caso ai competenti organi della giustizia sportiva

Art.18 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare.

1. Ogni squadra deve obbligatoriamente presentare all'arbitro, **entro 20 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara, a cura del dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, del capitano, quanto segue:

- a) un elenco in duplice copia (note ufficiali di gara) dei soggetti partecipanti alla gara, redatto su appositi modelli forniti dall'AICS o comunque su modelli conformi a quelli forniti dall'AICS, secondo le modalità di cui al successivo art. 22. Entrambe le copie devono essere firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, dal capitano;
- b) per ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui sopra, si dovrà inoltre presentare la tessera sportiva con foto, con etichetta numerata, timbrata e plastificata e rilasciata per la stagione in corso.

In mancanza di tale tessera sportiva, si dovranno presentare;

- a) la tessera associativa nominativa rilasciata dall'AICS, che può essere "fisica" o virtuale, cioè ricevuta per e-mail da quanti hanno indicato la loro e-mail nell'apposito spazio del programma di tesseramento;
- b) un documento di riconoscimento con foto, anche scaduto.

Il ritardo nella consegna della suddetta documentazione sarà sanzionato con un'ammenda.

2. L'arbitro che dirige la gara deve controfirmare entrambe le note ufficiali di gara e consegnare al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in sua assenza al capitano, una copia delle note di gara dell'altra squadra, prima dell'inizio della gara stessa. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante gli sia stato espressamente e sollecitamente richiesto, abbia ommesso di provvedervi.

3. L'arbitro dovrà allegare la seconda copia di ciascuna nota di gara al suo rapporto da consegnare all'AICS. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, a cura della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione i cartellini e i documenti di riconoscimento dei soggetti partecipanti alla gara componenti la squadra avversaria, prima e dopo lo svolgimento della gara stessa, ma non durante il suo corso. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, e motivati di esigere che l'arbitro ritiri, onde trasmetterli al Comitato Provinciale, i cartellini dei soggetti partecipanti alla gara.

5. In deroga alle norme del presente articolo, è consentito far prendere parte alle gare dirigenti e calciatori non in possesso di tessera sportiva plastificata o di card associativa o di "card virtuale", solo se per gli stessi sia stata fatta richiesta di tesseramento. Annualmente il comitato provinciale emana le disposizioni relative, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del presente regolamento.

6. La mancata presentazione della tessera sportiva plastificata o della card associativa o della "card virtuale", o la mancata indicazione sulle note di gara del numero identificativo delle stesse, se rilasciate in data anteriore a 30 giorni rispetto a quella della gara, sarà comunque sanzionata con un'ammenda

Art. 19 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione

1. Al dirigente accompagnatore della squadra, o in sua assenza al capitano, è affidata la corretta compilazione delle note ufficiali di gara di cui all'articolo precedente.

2. Nelle note devono essere obbligatoriamente indicati:

a) dati identificativi della gara (giorno e orario di gara, luogo e campo di svolgimento etc.);

b) colori delle maglie di gara;

c) cognome e nome dei calciatori che prenderanno parte alla gara, compresi quelli di riserva o sostituti. Sulla nota si deve chiaramente distinguere quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva, evidenziandoli con modalità liberamente adottate. In ogni caso, per le gare di calcio a 5, si può indicare, tra titolari e riserve, un numero massimo di 12 calciatori;

d) numero di maglia di ciascun calciatore partecipante alla gara. E' consentito indossare maglie riportanti numeri da 1 a 99.

e) i calciatori che svolgono le mansioni di capitano e vice;

f) cognome e nome dei dirigenti che hanno accesso al terreno di gioco; in particolare: cognome e nome del dirigente accompagnatore ufficiale (sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano); cognome e nome dei dirigenti che svolgono le mansioni di allenatore, vice allenatore e massaggiatore (non obbligatori); solo per le

squadre ospitanti, cognome e nome del dirigente addetto all'arbitro (per loro sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano). In ogni caso, per le gare di calcio a 5 si può indicare un numero massimo di 5 dirigenti;

g) numero di tessera AICS dei soggetti elencati nelle note ufficiali di gara;

h) numero e natura del documento di riconoscimento delle suddette persone qualora non siano in possesso della tessera sportiva plastificata di cui all'articolo precedente.

3 Le note di gara hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara stessa, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati, o aggiungere nominativi non presenti, sino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio.

4 La nota di gara deve essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza dal capitano.

5 L'arbitro non accetterà quelle note di gara non conformi o non indicanti quanto prescritto ai punti precedenti e le riconsegnerà alle società in difetto, affinché provvedano alla loro corretta compilazione.

6 È consentito indicare nelle note ufficiali di gara anche calciatori non presenti al momento della "*chiama arbitrale*", ferma restando la loro identificazione nel momento in cui scenderanno in campo. È tuttavia obbligatorio, per tali soggetti, presentare la tessera plastificata o la card associativa o la "card virtuale" o un documento di riconoscimento con foto. In difetto, l'arbitro non consentirà la loro indicazione sulle note di gara.

Art.20 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara, deve controllare attentamente che i documenti di identificazione, e il numero di tessera AICS, corrispondano a quelli trascritti sulle note stesse.

2. L'identificazione è effettuata tramite la procedura cosiddetta della "*chiama arbitrale*". Solo l'arbitro ed eventualmente gli assistenti ufficiali possono procedere all'identificazione dei soggetti partecipanti alla gara e procedere pertanto alla "chiama".

3. Tutti i partecipanti alla gara sono identificati prima dell'inizio della stessa. I soggetti ritardatari di cui all'art.19 del presente regolamento, sono identificati dall'arbitro al momento del loro accesso sul terreno di gioco.

4. L'arbitro può identificare i soggetti iscritti sulle note ufficiali di gara solo attraverso un documento di riconoscimento con foto, o una foto autenticata, anche scaduti, rilasciati dalle autorità competenti, salvo che essi siano dotati di tessera sportiva plastificata con foto che sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento.

Art.21 Accesso al recinto di gioco

1. Sono ammessi all'interno del recinto di gioco solo i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara.

2. I soggetti sprovvisti di tessera plastificata con foto o di card associativa o di "card virtuale", sono ammessi nel recinto di gioco solo se il dirigente accompagnatore ufficiale, o in sua assenza il capitano, attestano per scritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che essi sono regolarmente tesserati o che la società ha inoltrato nei termini previsti regolare richiesta di tesseramento. Sulle note fornite dall'AICS tale attestazione è prestampata. Nelle note autonomamente predisposte dalle società partecipanti, se non prestampata, tale dichiarazione deve essere rilasciata a parte.

3. Dopo il 15 marzo ai soggetti sprovvisti di entrambi i documenti di cui sopra l'accesso al recinto di gioco è precluso, anche se presentano un documento di identità.

4. Le società, sia per l'accesso al recinto di gioco sia per la disputa della gara, sono direttamente responsabili, nei termini di cui al presente articolo, dei soggetti che non avevano titolo a farlo, e ad esse si applicano nel caso le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.22 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale si riserva di rinviare una o più gare in programma, qualora non siano disponibili campi da gioco, per cause di forza maggiore o per motivi tecnico-organizzativi, a suo insindacabile giudizio e su propria iniziativa.

2. Tali gare saranno recuperate secondo quanto previsto all'articolo 25 del presente regolamento.

3. Il Comitato provinciale si riserva inoltre di annullare una o più gare di società non in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e delle ammende, con le conseguenze previste all'articolo 27 del presente regolamento.

Art.23 ~~Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili~~ ABROGATO

Art.24 Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche

1. Il rinvio o la sospensione delle gare per impraticabilità del terreno di gioco, mancanza di visibilità, cause di forza maggiore ecc., spettano al giudizio insindacabile dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. Le cause che determinano l'impraticabilità sono le seguenti: a) neve o fango: quando l'entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone e ai calciatori di giocarlo regolarmente; b) ghiaccio: quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo; c) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso; d) vento: quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo

nelle riprese di gioco; e) insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità: quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta.

3. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre, deve essere eseguito dall'arbitro all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati sulle note ufficiali di gara. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Qualora l'arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno.

5. Il Comitato Provinciale, in qualsiasi momento, anche telefonicamente, può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero disputarsi su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse. Allo scopo, potrà anche preventivamente acquisire il consenso delle parti interessate.

Art.25 Recupero delle gare non disputate e mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società

1. Le gare non iniziate, non portate a termine, rinviate d'autorità o su richiesta di una o di entrambe le squadre, o annullate dagli organi della giustizia sportiva, sono recuperate, se del caso, secondo le modalità e negli orari e nei giorni fissati dall'Ente organizzatore, anche senza l'accordo delle parti.

2. E' obbligatorio disputare i recuperi delle gare dei campionati di calcio a 11, nelle date di calendario indicate dal settore stesso. Allo scopo, all'inizio della stagione sportiva, saranno stabiliti i giorni in cui sarà possibile effettuare tali recuperi. Le squadre interessate, sono obbligate a disputare la gara di recupero nella prima data utile indicata in calendario, salvo che si accordino per disputarla in una data antecedente. Per quanto riguarda le gare rinviate successivamente al 31 marzo, il recupero deve effettuarsi entro quattro giorni dalla data del rinvio, anche se entro tale termine non è stata programmata alcuna data per i recuperi.

3. Se una squadra ha in programma più di un recupero, essi dovranno essere svolti nel rispetto sequenziale della originaria programmazione, salvo casi eccezionali di forza maggiore e previa autorizzazione dell'AICS.

4. Le gare non disputate per richiesta di una delle due parti, sono insindacabilmente recuperate nei giorni e negli orari fissati dal comitato Provinciale, sentita l'altra parte e anche senza l'accordo della prima.

5. A tal fine, l'altra parte indicherà due giorni utili disponibili, infrasettimanali e/o in notturna, con la riserva di quanto previsto ai comi precedenti.

6. Non è ammesso il rinvio di alcuna gara per il mancato accordo tra le società sui giorni e gli orari di svolgimento. Per ogni controversia, decide autonomamente e insindacabilmente il settore calcistico competente.

7. La società che, nei giorni e negli orari stabiliti, non si presenterà per disputare la gara, sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, con le conseguenze di cui all'art.26 del presente regolamento.

Art.26 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, subisce le seguenti sanzioni:

a) pagamento delle ammende previste;

b) punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di **0 - 6** o con il punteggio più favorevole all'avversario eventualmente conseguito sul campo;

c) penalizzazione di un punto in classifica.

3) Nei campionati di calcio a 5 e a 7, le società rinunciatarie debbono inoltre corrispondere anche le spese di campo e le spese arbitrali, a prescindere dalla circostanza se erano considerate o meno "squadre di casa"

4) Le sanzioni di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo sono inflitte anche a quelle società che preannunciano anticipatamente la loro non partecipazione alla gara.

5) Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia alla disputa della gara. La mancata disputa di una gara nei giorni e negli orari fissati o per disaccordo tra le società, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

6) Gli organi della giustizia sportiva, ogni qualvolta riconoscano cause non eliminabili di forza maggiore per la rinuncia ad una gara, possono derogare alle norme del presente articolo. La deroga può interessare tutte le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo solo se è stato disposto che la gara venga nuovamente rigiocata. La deroga può interessare solo il pagamento delle ammende previste nel caso la gara non venga rigiocata.

7) La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, e viene sanzionata come previsto dal presente regolamento.

8) Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off, e ad essa si applicano, oltre alle sanzioni previste da questo articolo, le altre previste dal presente regolamento.

9) Qualora una società, per sua responsabilità non si presenta a disputare una gara del torneo a cui prende parte, o

non porta a termine la stessa, ad essa si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio conseguito sul campo se più favorevole all'avversario. Si applica inoltre la sanzione di un punto di penalizzazione nonchè le sanzioni previste dai comma 2 e 3 del presente articolo.

10) Inoltre si ricorda che le società che fanno partecipare tesserati non regolari alle gare, saranno sanzionate con l'esclusa dal proseguimento dei play off, considerando tali comportamenti come un vero e proprio illecito sportivo.

11) Sarà inoltre cura del Responsabile del settore calcio a 5 e a7 verificare tutti i rapporti di gara dei play off inviandoli al giudice sportivo in caso vi fossero nelle liste gara, giocatori che non risultassero tesserati nel rispetto delle regole previste dal regolamento AICS, e di conseguenza dando ad esso il potere di agire di ufficio.

Art.27 Accesso ai play off dei campionati di calcio a 5

1. Al termine della regular season dei campionati di calcio a 5, si disputeranno i play off tra le migliori squadre che partecipano agli stessi nei vari impianti. La formula di svolgimento dei play off è annualmente stabilita dal settore calcio, sentiti i gestori degli impianti su cui tali campionati si disputano, e comunicata tramite bollettino ufficiale. Per il campionato di calcio a 5 si disputeranno due distinti play off, uno riservato agli amatori e uno riservato ai dilettanti. A loro volta ogni tipologia di play off è distinta in serie A e serie B, a seconda della classifica conseguita dalle squadre partecipanti.
 2. Il numero delle squadre che accedono ai play off è determinato per ciascun impianto dalla proporzione matematica tra il numero delle squadre iscritte ai gironi che si disputano su tale impianto e il numero totale delle squadre ammesse ai play off.
 3. Le squadre che nei campionati di calcio a 5 hanno impiegato calciatori che nella stagione in corso hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio, (ad esclusione dei tesserati per squadre di terza categoria FIGC e dei tesserati della categoria Juniores e Allievi per squadre partecipanti al campionato di terza categoria, in quanto ai fini della partecipazione ai nostri campionati di calcio a 5 essi sono considerati amatori) o a gare ufficiali FIGC di calcio a 5, (ad esclusione dei tesserati per squadre di calcio a 5 partecipanti ai campionati di Serie D e di serie C2, in quanto ai fini della partecipazione ai nostri campionati di calcio a 5 essi sono considerati amatori) potranno disputare solo i play off dilettanti.
 4. Le squadre che nei campionati di calcio a 5 **non** hanno impiegato calciatori che nella stagione in corso hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio a 5 di cui al comma 3, disputeranno i play off amatori. A tal fine tutte le squadre interessate dovranno presentare un'apposita dichiarazione entro il 15 marzo, attestante il non utilizzo in campionato di tali tesserati FIGC. In mancanza di essa, saranno automaticamente inserite nei play off dilettanti.
- ~~5.~~
6. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di far prendere parte ai play off, nel numero annualmente programmato, le squadre che disputano il campionato sui loro impianti.

Art.28 I comunicati ufficiali

1. Ogni disposizione discendente dall'applicazione delle norme del presente regolamento e ogni sanzione disciplinare hanno validità solo se pubblicata nei Comunicati Ufficiali.
2. I comunicati ufficiali, numerati progressivamente, sono pubblicati e affissi all'albo, di norma, ogni martedì sera. Eventuali integrazioni e correzioni sono di norma pubblicate il venerdì.
3. I comunicati sono inoltre pubblicati sul sito internet dell'Associazione e inviati per posta elettronica a tutte le società partecipanti ai campionati che hanno fornito un indirizzo e-mail di recapito.
4. Si declina ogni responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei comunicati ufficiali. Le società, in tal caso, hanno il dovere di consultare il sito internet o informarsi presso la sede. I comunicati ufficiali si intendono infatti conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sul sito. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione.
5. L'AICS si riserva di comunicare telefonicamente il contenuto dei comunicati ufficiali, così come ogni altra disposizione disciplinante l'andamento delle gare e dei campionati. La comunicazione telefonica ha lo stesso valore di quella affissa all'albo o tramite il sito internet.

PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI

Art.29 Organi ufficiali del settore calcio

1. Il Comitato provinciale AICS realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito del settore calcio, tramite gli organi ufficiali del settore stesso.

2. Sono Organi Ufficiali del settore calcio, direttamente responsabili dell'organizzazione di tutte le competizioni di calcio a 5 AICS:

- a) l'Assemblea delle società affiliate per lo sport del calcio, disciplina calcio a 5;
- b) il Presidente dell'Assemblea delle società affiliate;

Art.30 L'assemblea delle società affiliate per la disciplina del Calcio a 5

1. E' composta dai Presidenti (o da un loro delegato) di tutte le società affiliate AICS che disputano campionati ufficiali di calcio a 5, di qualsiasi categoria ed è presieduta dal Vice Presidente Vicario del Comitato Provinciale, che sovrintende all'andamento dei campionati-e cura e promuove i rapporti delle società tra di loro e con i settori.
2. Formula gli indirizzi generali del settore. Esprime proposte, pareri, consigli, censure sull'organizzazione dei campionati
3. Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di settembre e aprile.
4. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiama il suo presidente, o su richiesta di almeno un terzo delle società affiliate o della maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sue riunioni possono svolgersi anche separatamente, a seconda delle varie categorie e ad esse possono partecipare anche solo le società direttamente interessate ad una specifica competizione.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione, nonché gli orari di prima e seconda convocazione.
7. Le sue sedute sono valide quando sono presenti:
 - a) in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei suoi componenti.
10. Delibera a maggioranza semplice dei voti.
11. Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, che viene pubblicato sui bollettini ufficiali.

~~Art. 31 Il presidente della lega calcio AICS ABROGATO~~

~~Art. 32 La lega calcio AICS ABROGATO~~

PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE

Art.33 Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare

1. Le gare sono dirette da arbitri ufficiali AICS o di Enti convenzionati con l'AICS, inviati dall'AICS stessa. Essi esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio.
2. A dirigere le gare possono essere chiamati arbitri singoli, due arbitri, un arbitro e due assistenti (*terne arbitrali*). Possono inoltre essere designati il cosiddetto "quarto uomo" e i giudici di porta.
3. Quando per una gara di calcio a 11 sono stati designati due assistenti dell'arbitro, essi, fermo restando la decisione riservata all'arbitro, esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio.
4. I due arbitri, o le terne arbitrali, possono essere inviati, oltre che per autonoma decisione del Comitato Provinciale, su richiesta di una o entrambe le società. I costi suppletivi spettano per intero alla società richiedente o, negli altri casi, in misura uguale ad entrambe le società.

Art.34 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione

1. Qualora l'arbitro designato sia assente all'ora prevista per l'inizio dello svolgimento della gara, le squadre devono attenderlo per un periodo almeno pari alla durata di un tempo della gara che doveva dirigere. Trascorso tale termine, le due squadre devono affidare la direzione ad un assistente dell'arbitro eventualmente designato, o ad un altro arbitro AICS eventualmente presente, da ricercarsi a partire da 10 minuti prima dell'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara.
2. Quando a dirigere la gara sono stati chiamati due arbitri, in caso di assenza di uno dei due, e nell'impossibilità di reperire altro arbitro ufficiale, la gara sarà diretta dall'arbitro presente.
3. In caso di infortunio dell'arbitro durante la gara, esso potrà essere sostituito da un suo eventuale assistente o da un altro arbitro ufficiale eventualmente presente sul campo di gioco.
4. Le squadre che, in assenza dell'arbitro ufficialmente designato, o a seguito di un suo infortunio, si rifiuteranno di disputare la gara sotto la direzione di altro arbitro AICS presente e disponibile, saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti.
5. In caso di assenza di un assistente dell'arbitro, l'arbitro designato cercherà di reperire un collega arbitro che lo possa sostituire. Non riuscendoci, dovrà avvalersi di entrambi gli assistenti di parte. Sopraggiungendo l'assistente dell'arbitro, l'arbitro sostituirà gli assistenti di parte con gli assistenti ufficiali.
6. Qualora un assistente dell'arbitro, durante una gara, non potesse continuare ad espletare il proprio mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto in caso di assenza.

7. Le squadre che, in assenza dell'assistente dell'arbitro ufficialmente designato, si rifiuteranno di disputare la gara, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti.

Art.35 I guardalinee di parte NON PREVISTI PER IL CALCIO A 5

Art.36 I commissari di campo

1. Il Comitato Provinciale può inviare propri incaricati con funzioni di commissari di campo, perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi, e sull'operato tecnico dell'arbitro.
2. I commissari di campo, in caso di necessità, debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorre, i dirigenti della società ospitante a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
3. Salvo il caso di cui sopra, possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. Essi hanno il diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto di gioco.
4. Possono essere investiti della funzione di commissario di campo sia ex arbitri che arbitri provvisoriamente inattivi per motivi non disciplinari, che altre persone allo scopo incaricate dall'AICS.

PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Art.37 Doveri delle società per l'assistenza all'arbitro

1. Le società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso l'arbitro e i dirigenti AICS e le società avversarie.
2. Le società ospitanti sono responsabili dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.
3. Le società debbono esigere che l'arbitro e i suoi assistenti siano rispettati da parte di dirigenti, calciatori e pubblico. Debbono inoltre proteggerli in ogni modo, sia nel recinto di gioco che al suo esterno, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, affinché essi possano svolgere il loro mandato in completa tranquillità e sicurezza.
4. La responsabilità della protezione incombe principalmente sulla società ospitante o prima nominata che deve anche mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato addetto alla sua assistenza. Alla protezione dell'arbitro deve comunque concorrere anche la società ospitata.
5. Alle società inadempienti saranno inflitte le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.38 Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti

1. Tutti coloro che partecipano alle gare, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva. In particolare, hanno l'obbligo di coadiuvare l'arbitro e i suoi assistenti affinché le gare si svolgano nel rispetto dei principi di cui al comma precedente.
2. Il dirigente addetto all'arbitro, o in mancanza il dirigente responsabile, ha l'obbligo dell'assistenza all'arbitro, dal momento in cui egli arriva e sino a quando non abbandona l'impianto di gioco. Su richiesta dell'arbitro, egli deve prendere in consegna le chiavi della sua autovettura, che dovrà custodire sotto la sua responsabilità.
3. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai calciatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro e i suoi assistenti.
4. Prima dell'inizio e al termine di ogni gara, i partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, stringendo loro la mano.

Art.39 Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all'inizio e al termine della stessa

1. Prima dell'inizio di ogni gara, i partecipanti alla stessa si schiereranno sulla linea mediana del campo, su un'unica linea.
2. Dopo l'effettuazione del sorteggio previsto, essi saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano. Cominceranno i calciatori della squadra ospitante, che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché i calciatori della squadra ospitata, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti gli avversari non avranno stretto loro la mano.
3. Successivamente sarà la volta dei calciatori della squadra ospitata che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti i calciatori della squadra ospitata, non avranno stretto loro la mano.
4. Al termine di ogni gara, i partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano e possibilmente compiendo queste operazioni dopo essersi recati al centro del campo. Dovranno inoltre salutare il pubblico presente, all'inizio e al termine della gara.
5. Nello spirito del richiamo al fair play e alla lealtà nello sport, l'AICS incoraggia ad assumere tale comportamento, e si riserva di infliggere sanzioni anche pecuniarie a chi non adempie volontariamente a quanto prescritto.

Art.40 Il capitano della squadra

1. Le squadre sono obbligate ad avere un capitano per l'intera durata della gara. L'arbitro deve assicurarsi che sino al termine della stessa, siano in campo i capitani, e che nelle note ufficiali di gara siano specificati i

nominativi, oltre che dei capitani, dei loro vice.

2. Il capitano, quale contrassegno, deve indossare un bracciale di colore diverso da quello delle maglie che indossa. Egli è responsabile, nei confronti dell'arbitro e del Comitato Provinciale, della condotta dei calciatori della propria squadra, che guida e disciplina.

3. E' il solo calciatore autorizzato a rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo, nell'intervallo, oppure al termine della gara, per chiedere chiarimenti, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte, e per formulare eventuali riserve.

4. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare, e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra.

5. Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, comportano l'aggravamento delle sanzioni.

6. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara, è considerato responsabile, ai sensi del presente regolamento e del regolamento di disciplina, degli atti di violenza a danno degli arbitri compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto.

PARTE OTTAVA: TUTELA DELLA SALUTE DI CALCIATORI, DIRIGENTI, ARBITRI

Art 41 Tutela della salute e lotta contro il doping

1. L'AICS, a tutti i livelli, considera la tutela della salute dei calciatori, dei dirigenti e degli arbitri, e la lotta contro il doping come principi fondanti lo svolgimento della pratica sportiva da essa organizzata.

2. L'AICS ritiene che ogni forma di doping sia una violazione dei principi dello sport e per tali motivi col la campagna *"no doping: gioca pulito nello sport e nella vita"*, intende riaffermare i principi e i valori di una pratica sportiva esente da qualsiasi rischio per chi la esercita.

Art 42 Tutela medico sportiva

1. Le società sono tenute a far sottoporre i propri calciatori e calciatrici a visita medica, al fine di accertarne l'idoneità **all'attività sportiva non agonistica**, in conformità con le disposizioni della normativa nazionale e regionale

2. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività e in ogni caso prima della loro scadenza.

3. Le società sono tenute a custodire presso i propri archivi i certificati medici attestanti tale idoneità, e ad esibirli ad ogni richiesta che provenga dal Comitato Provinciale.

4. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente il Comitato Provinciale, con lettera raccomandata, dell'accertata inidoneità alla pratica sportiva di un loro calciatore tesserato, ai fini della revoca del tesseramento.

5. Le società sono responsabili dell'utilizzo di un calciatore dichiarato inidoneo dal momento della dichiarazione stessa.

6. Per gli arbitri è richiesto l'accertamento dell'idoneità non agonistica, in conformità con le disposizioni della normativa nazionale e regionale

7. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art.43 Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping

1. E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi inoltre da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

3. Ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.376, per chiunque procuri, somministri, assuma o favorisca l'utilizzo di sostanze dopanti nella pratica sportiva, sono previste, oltre che sanzioni penali, anche sanzioni disciplinari. Analoghe sanzioni disciplinari sono previste per quanti si rifiutino di sottoporsi ai controlli antidoping.

4. Le modalità dell'effettuazione dei controlli sono stabilite con apposito regolamento dagli specifici organi previsti dalla suddetta legge.

5. Le sanzioni disciplinari relative saranno inflitte dal Giudice Sportivo AICS, che si uniformerà alle normative eventualmente vigenti a livello nazionale AICS o a livello federale.

Art.44 Assicurazione dei tesserati

1. A norma dell'art.51 della Legge 27/12/2002 n. 289, e successive modificazioni, e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici per gli enti di promozione sportiva, sono soggetti all'obbligo assicurativo.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente e i rischi in itinere.

3. Gli affiliati e gli aderenti sono pertanto tenuti, a norma di legge, ad assicurare i propri tesserati contro i suddetti rischi connessi allo svolgimento della pratica sportiva, **esclusivamente** tramite l'AICS quale Ente affiliante.
4. Le garanzie assicurative obbligatorie sono prestate a tutti i tesserati AICS automaticamente all'atto della vidimazione della tessera. Il loro costo è compreso nel costo della tessera. Nel costo della tessera è inoltre compresa l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi
5. E' possibile inoltre stipulare, a pagamento, polizze integrative, tramite il sistema di tesseramento on-line. Gli affiliati sono invitati a stipulare tali polizze per i loro tesserati

Art.45 Obbligo di disputare gare in impianti con presenza di defibrillatori

1. A norma dell'articolo 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.189, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 e successive modificazioni, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) e della delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 566 del 14 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione di tale legge, e successive modificazioni, le gare dei campionati e dei tornei di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, debbono obbligatoriamente essere disputate in impianti nei quali sia presente almeno un defibrillatore semiautomatico esterno e sia presente almeno un operatore abilitato al suo utilizzo.
2. In difetto, l'AICS non consente la disputa delle gare.

PARTE NONA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS

Art.46 Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo

1. Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, l'AICS di Lucca, sulla scorta del riconoscimento che le istituzioni europee hanno dato alla specificità del ruolo svolto dallo sport, in particolare mediante strutture gestite dal volontariato, si ispira alla "*Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa*", allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la quale assegna alle associazioni sportive "*un ruolo centrale nella promozione della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sportiva a tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe.*" In particolare, vista l'importanza che il Consiglio europeo, con tale dichiarazione "*annette all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative*" l'AICS organizza tali attività nel rispetto assoluto dei principi di cui sopra e conformemente al diritto riconosciuto alle associazioni sportive di organizzare e promuovere le proprie attività sportive "*nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi*" pur ovviamente "*nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente.*"

Art.47 Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport

1. L'AICS di Lucca aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva, approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport il 15 Maggio 1992.
2. L'AICS di Lucca aderisce inoltre alla Carta etica dello Sport, approvata dalla Regione Toscana nel giugno 2011.
3. Tali adesioni si basano in primo luogo sulla condivisione del concetto che "*il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza*" e che "*la pratica sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e favorisce la socializzazione e la coesione social,e fornendo occasioni di conoscenza, comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali.*"
4. L'AICS condivide l'impostazione della "Carta" per cui "*la pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo.*" I principi fondamentali del "Codice" e della "Carta" affermano che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale"(fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo.
5. "Fair play" non significa infatti soltanto giocare nel rispetto delle regole. Il termine incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo di comportarsi.
6. La condivisione di regole comuni, l'elaborazione della sconfitta (saper perdere) e l'esclusione di ogni comportamento teso a umiliare gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione dell'individuo, "*la cui crescita attraverso lo sport si esprime nella comprensione e nell'accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli avversari.*"
7. Condividendo l'impostazione data dalla "Carta", inoltre, anche l'AICS pone a fondamento della sua attività l'idea che "*lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri*" e che "*tutti hanno diritto di fare sport per stare bene*".
8. Responsabilità di chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è

tenuto a guidarne l'impegno psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana

9. Responsabilità del Comitato Provinciale è innanzitutto creare un contesto idoneo per il "fair play", e incrementare la coscienza sul fair play nell'ambito della propria sfera d'influenza.

10. Responsabilità di ogni singolo tesserato (arbitri, atleti, dirigenti ecc.) è quello di cercare di uniformare i propri comportamenti in ambito sportivo al concetto di "fair play".

Art.48 Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza

1. L'AICS di Lucca, consapevole che come affermato nella Dichiarazione di Nizza, *“le associazioni sportive hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport”*, si sente fortemente impegnata a salvaguardare e promuovere *“le funzioni sociali, educative e culturali dello sport, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale.”*

2. Lo spirito della dichiarazione è quello di far sì che *“siano mantenuti la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, nonché l'integrità fisica degli sportivi.”*

3. Per quanto riguarda in particolare le pratiche sportive dilettantistiche e di sport per tutti, l'AICS condivide si fondino *“su valori sociali, educativi e culturali”*, e siano *“un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole”*.

4. Pertanto, nella condivisione di questi principi fondamentali, l'AICS di Lucca si impegna a far sì che l'attività sportiva da essa organizzata sia *“accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali”*.

5. Si impegna inoltre a incoraggiare la pratica delle attività fisiche e sportive da parte dei disabili, fisici o mentali, in quanto essa per loro rappresenta *“un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà”*.

Art 49 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato

1. Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, L'AICS di Lucca si ispira inoltre ai principi del Libro Bianco sullo sport presentato dalla Commissione europea nel luglio del 2007.

2. Incoraggia a tal fine l'organizzazione dello sport a livello amatoriale, che si basa su società senza fini di lucro e sul volontariato, e persegue la crescita dell'apporto del volontariato giovanile nelle organizzazioni sportive, in quanto esso fornisce molte occasioni di istruzione non formale, che devono essere riconosciute e potenziate.

3. Incoraggia poi la formazione di squadre amatoriali, in quanto la partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva.

4. Incoraggia anche i più giovani a formare e far parte di squadre amatoriali, in quanto ciò offre loro possibilità concrete di impegno sociale.

Art.50 Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI

1. Il Consiglio Nazionale del Coni, nella riunione del 15 luglio 2004, ha adottato il *“Codice di Comportamento Sportivo”*, nel quale sono richiamati i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità, contemplati negli Statuti e Regolamenti del Coni, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

2. L'AICS è soggetta pienamente a quanto previsto dal Codice, il cui contenuto è stato trasfuso all'interno dei nostri regolamenti.

3. Eventuali omissioni o difformità sono sanate dall'adozione da parte del nostro Comitato di tale Codice di comportamento, le cui norme prevalgono.

4. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice, che ha per essi natura obbligatoria e sanzionatoria.

Art.51 Responsabilità dell'AICS

1. L'AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara, ad atleti, dirigenti, cose o terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa che ciascun tesserato stipula all'atto della vidimazione del cartellino e che ciascuna società contrae con l'inoltro dell'affiliazione.

TITOLO SECONDO **AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO**

Art.52 Partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS. Obbligo di affiliazione

1. Possono partecipare alle manifestazioni ufficiali AICS, solo le associazioni che, tramite un rapporto d'adesione, sono regolarmente affiliate all'AICS;

2. Il rapporto di adesione si concretizza tramite la sottoscrizione della domanda di affiliazione al Comitato

provinciale AICS di Lucca, secondo quanto previsto dallo Statuto del Comitato Provinciale, a cui si rimanda. Tale sottoscrizione che vincola i richiedenti al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, si perfeziona con il rilascio del certificato di adesione, che conferisce agli affiliati lo status di "socio collettivo".

3. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta prima dell'inizio del campionato a cui la squadra partecipa. In caso di documentazione incompleta, su richiesta del Comitato Provinciale, la domanda deve essere regolarizzata entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del suddetto campionato. Le società inadempienti saranno sospese dalla prosecuzione dello stesso. Perdurando l'inadempienza, saranno escluse dalla partecipazione al campionato.

4. In tutte le comunicazioni ufficiali, vi è l'obbligo di riportare l'intera denominazione sociale, così come risulta dall'affiliazione. E' ammessa esclusivamente l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor solo e soltanto se accompagnato dall'indicazione della denominazione sociale.

5. Con un'unica affiliazione si possono iscrivere più squadre a campionati di calcio a 5, purché di categorie e/o gironi diversi, nonché più squadre a campionati di altre discipline calcistiche, purché di categorie e/o gironi o impianti diversi e purché in entrambi i casi tutte le squadre assumano la stessa denominazione sociale. E' ammessa l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor, anche diversi per ogni squadra, solo e soltanto se accompagnata sempre dall'indicazione dell'intera denominazione sociale.

6. Le domande di affiliazione, da redigersi su appositi modelli compilati on line e firmati dal presidente della società, dovranno essere accompagnate dalla quota di affiliazione e dalla tassa di iscrizione annualmente stabilite e, quando previsto, dal deposito cauzionale, e pervenire al Comitato Provinciale entro i termini annualmente fissati, pena il non accoglimento delle stesse.

7. Alla prima domanda di adesione deve essere allegata una copia dello statuto sociale dalla quale si rilevi l'assenza dei fini di lucro, l'elettività delle cariche sociali, la volontarietà di iscrizione e recesso da socio, e un elenco dei soci che compongono il consiglio direttivo, con le relative cariche sociali;

8. Nel caso si chieda l'iscrizione al Registro CONI, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere obbligatoriamente redatti sotto forma di scrittura pubblica o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Ogni variazione allo statuto e alla composizione delle cariche sociali deve essere tempestivamente comunicata tramite consegna di copia del verbale attestante tali modifiche. I verbali di approvazione di modifiche statutarie devono essere registrati e possono essere trasmessi tramite il programma di tesseramento on line.

9. Alla domanda di riaffiliazione non va allegata nessuna documentazione, tranne che il sodalizio non abbia variato lo statuto, la denominazione sociale, il legale rappresentante, la composizione del consiglio direttivo. In tal caso si dovrà trasmettere copia del relativo verbale di approvazione delle variazioni.

10. Il Comitato Provinciale AICS si riserva, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di accettare le domande di affiliazione.

11. Deroghe all'obbligatorietà dell'affiliazione possono essere previste esclusivamente per gli affiliati ad Enti di Promozione convenzionati o per la partecipazione all'attività non ufficiale, e devono essere espressamente previste dai regolamenti di tali specifiche competizioni ed approvate formalmente dal Comitato Provinciale.

Art.53 Cessazione e revoca dell'affiliazione

1. La cessazione dell'affiliazione è regolamentata in via generale dallo statuto provinciale, a cui si rimanda.

3. La revoca dell'affiliazione può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, ma solo ai fini della partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS ed esclusivamente per i seguenti motivi:

- a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
- b) rinuncia a prendere parte alle competizioni a cui si è iscritti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore Settore Calcio;
- c) mancato pagamento delle quote di iscrizione stabilite e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate dagli organi competenti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio.

4. Qualora il Settore Calcio decida la revoca dell'affiliazione ai fini della partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS, l'affiliato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, ai probiviri dell'Associazione.

5. In ogni caso di cessazione o revoca gli affiliati devono provvedere comunque al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.

6. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

7. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.54 Partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS manifestazioni calcistiche . Obbligo di tesseramento

1. Possono partecipare alle competizioni di calcio a 5 AICS 5 coloro che tramite un rapporto di adesione sono regolarmente associati all'AICS per la stagione sportiva in corso.

2. Il rapporto di adesione si concretizza tramite la richiesta di tesseramento ad una associazione/società affiliata al

Comitato provinciale AICS di Lucca, ed è regolamentata in via generale dallo Statuto. Tale richiesta, che vincola gli interessati al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, si perfeziona con il rilascio della tessera associativa, che conferisce ai tesserati lo status di "socio individuale."

3. I tesserati partecipanti alle **competizioni di calcio a 5 AICS** sono qualificati in:
 - dirigenti
 - calciatori o calciatrici
4. Le domande di tesseramento dovranno pervenire, entro i termini fissati dai regolamenti delle singole **competizioni**, tramite il presidente della società per la quale si intende essere tesserati, **utilizzando il programma di tesseramento on line** e dovranno essere accompagnate dal versamento della quota sociale annualmente prevista, pena il non accoglimento delle stesse.
5. Il Comitato Provinciale AICS si riserva, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di non accettare le domande di tesseramento.
6. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori o calciatrici, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti specifici delle singole **competizioni**.
7. Alle società è fatto obbligo di tesserare tutti coloro che prendono parte alle **competizioni di calcio a 5 AICS** 5 in qualità di calciatori o calciatrici. Non sono consentite deroghe all'obbligatorietà del tesseramento, salvo quanto previsto per gli affiliati ad Enti di Promozione convenzionati
8. Deroghe all'obbligatorietà del tesseramento AICS per la squadra partecipante ai tornei possono essere previste esclusivamente per la partecipazione ai tornei dell'attività non ufficiale, e devono essere espressamente previste dai regolamenti di tali specifiche competizioni ed approvate formalmente dal Comitato Provinciale. In ogni caso, calciatori, calciatrici e dirigenti debbono essere in possesso di tessera AICS rilasciata da altra associazione affiliata.

Art.55 Cessazione e revoca del tesseramento

~~1.~~ La cessazione del tesseramento è regolamentata in via generale **dallo** statuto;

~~2.~~ La revoca del tesseramento può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, ma solo ai fini della partecipazione alle **competizioni di calcio a 5 AICS** per i seguenti motivi:

- a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.
- b) inidoneità fisica dei calciatori. La revoca ha effetto immediato.
- c) rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping. La revoca ha effetto immediato.

~~3.~~ Qualora il Settore Calcio decida la revoca del tesseramento, il tesserato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, **ai probiviri dell'Associazione**.

~~4.~~ In caso di cessazione del tesseramento, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.56 I dirigenti.

1. Sono qualificati come dirigenti tutti coloro che risultano tali dal modulo di affiliazione e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara in qualità diversa da quella di calciatore o guardalinee di parte.
2. Ai fini disciplinari, sono qualificati come dirigenti anche coloro che svolgono la funzione di allenatori.
3. Alle società è fatto obbligo di tesserare tutti coloro che risultano tali dal modello di affiliazione e tutti coloro che prendono parte alle **competizioni di calcio a 11 AICS** essendo indicati nelle note di gara in qualità di dirigenti, anche se si tratta di attività ricreativa. Si può tesserare un numero illimitato di dirigenti.
4. Le società possono tesserare tutti coloro che hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età, per far loro svolgere le mansioni di dirigente.
5. Il tesseramento vincola il dirigente alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso.

Art.57 I calciatori e le calciatrici

1. Sono qualificati come calciatori e calciatrici tutti coloro che risultano tali dalle richieste di tesseramento e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara in qualità di calciatori.
2. Ai fini disciplinari, sono qualificati come calciatori e calciatrici anche coloro che rivestono le mansioni di guardalinee di parte.
3. E' consentita la partecipazione alle gare in qualità di calciatore o calciatrice, di tesserati in qualità di dirigenti e viceversa, valendo a pieno titolo la reciprocità della tessera sociale.
4. Ad essi in tal caso si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento limitatamente alla qualifica che durante la gara rivestono.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per l'attività ufficiale **di calcio a 5** dell'AICS sono inquadrati nelle seguenti categorie:
 - **DILETTANTI:** **partecipanti ai campionati di calcio a 5 senza limiti di categoria**
 - **AMATORI:** **partecipanti ai campionati di calcio a 5 con le restrizioni di cui agli articoli precedenti e possono disputare gare a partire dal compimento anagrafico del 15° anno di età**

1. CALCIO A 5 OVER 35 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 35 anni
2. CALCIO A 5 OVER 40 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 40 anni
3. CALCIO A 5 OVER 45 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 45 anni
4. CALCIO A 5 FEMMINILE compimento anagrafico del 14° anno di età

Art.58 Modalità generali da osservare per la richiesta di tesseramento

1. Il tesseramento di calciatori, calciatrici e dirigenti, deve essere effettuato prima della disputa della gara alla quale si intende prendere parte.
2. Ai fini assicurativi, il tesseramento decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato effettuato.
3. Per procedere al tesseramento, le società devono presentare richiesta scritta al Comitato Provinciale, secondo le disposizioni annualmente disposte dallo stesso. **Tale richiesta deve pervenire preferibilmente tramite il sistema del tesseramento on line. Solo in casi contingenti, opportunamente documentati,** può essere accolta la richiesta pervenuta manualmente via posta, via fax per posta elettronica o via pe.c Il costo della tessera per richieste che non provengono on line **può essere maggiorato.**
4. Al fine di effettuare il tesseramento on-line, le società partecipanti ai campionati ricevono un login ed una password, e procedono ad inserire nel sistema i dati dei propri tesserati secondo le norme impartite dal Comitato Provinciale.
5. Nelle richieste debbono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei calciatori e delle calciatrici che si intende tesserare. **Se si indica anche un indirizzo e-mail, copia della tessera, denominata “card virtuale” sarà inviata anche a tale indirizzo.** **Se le richieste non pervengono tramite il sistema di tesseramento on line, debbono essere debitamente sottoscritte dal presidente della società interessata, pena il loro mancato accoglimento.**
6. Le richieste dovranno essere accompagnate da due fotografie formato tessera e da un documento di identità, anche in copia. Tale obbligo non sussiste per il tesseramento a **competizioni** dell'attività non ufficiale.
7. Qualora le società interessate non osservino o violino le disposizioni del presente articolo, e ciò comporti la mancata effettuazione del tesseramento o il mancato rilascio della tessera, le società stesse sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei calciatori e delle calciatrici di cui trattasi, e subiranno nel caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento disciplinare AICS.

Art.59 Rilascio delle tessere da parte del Comitato Provinciale

1. Qualora la documentazione presentata per la richiesta di tesseramento sia quella prescritta, a ciascun tesserato saranno rilasciate due tessere: la card associativa personale, e la tessera sportiva, munita di fotografia, timbrata e plastificata, che dovrà essere esibita all'arbitro per partecipare alle gare. **Se si è indicato anche un indirizzo e-mail, copia della tessera sarà appunto inviata anche a tale indirizzo.**
2. Qualora la documentazione presentata per la richiesta di tesseramento sia priva di foto e/o copia del documento di riconoscimento, a ciascun tesserato sarà rilasciata solo la card associativa, che dovrà essere esibita all'arbitro per partecipare alle gare, insieme ad un documento di riconoscimento. La tessera sportiva sarà conservata presso la sede AICS e la plastificazione potrà essere richiesta successivamente.
3. Qualora le società interessate non prelevino le tessere loro rilasciate entro 30 giorni dal rilascio, le stesse potranno essere inviate al loro domicilio sociale, con spese a carico del ricevente

Art.60 Impiego di calciatori non in possesso della tessera plastificata o della card associativa

1. Per le gare di qualsiasi campionato, sino e non oltre il 31 dicembre, le società potranno impiegare calciatori e calciatrici non in possesso della tessera sportiva o della card associativa, purché sia stata presentata per essi richiesta di tesseramento **non antecedente il 30° giorno precedente la gara**
2. Per le gare di qualsiasi campionato, dal 31 dicembre e sino al 15 marzo, è fatto divieto assoluto di partecipazione alla gara dei tesserati, anche in qualità di dirigenti, sprovvisti di tessera sportiva plastificata o di card associativa **o di “card virtuale” inviata per e-mail,** salvo che la società di appartenenza produca copia della documentazione attestante la richiesta di tesseramento, inoltrata al massimo nei trenta giorni precedenti la gara.
3. In entrambi i casi, l'AICS si riserva comunque di effettuare controlli a campione, anche previo controllo delle note di gara, e sanzionare le società inadempienti. La sanzione può comportare la punizione sportiva della perdita della gara, la sospensione della partecipazione al campionato e, in caso di perdurante inadempienza, l'esclusione dallo stesso.
4. **Per le gare di qualsiasi campionato dopo il 15 marzo le società non potranno impiegare calciatori, calciatrici e dirigenti non in possesso della tessera sportiva o della card associativa o della “card virtuale” inviata per e-mail, senza alcuna eccezione.**
5. L'arbitro che dirige la gara segnalerà nel proprio rapporto il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente e assicurerà l'assoluto rispetto di quanto previsto ai comma 4 e 5. In difetto, al pari delle società interessate, sarà sanzionato. L'AICS si riserva comunque di effettuare controlli a campione, anche previo controllo delle note di gara, e sanzionare le società inadempienti. La sanzione può comportare la punizione sportiva della perdita della gara, la sospensione della partecipazione al campionato e, in caso di perdurante inadempienza,

l'esclusione dallo stesso.

Art.61 Il tesseramento dei calciatori per l'attività ufficiale di calcio a 11. ABROGATO

Art. 62 Il tesseramento per le diverse categorie di calcio a 5 e calcio a 7.

1. Per l'attività ufficiale di calcio a 5 è d'obbligo essere tesserati per la società con cui si partecipa alla manifestazione ufficiale di calcio a 5, anche se già tesserati AICS per altre società di calcio, calcio a 5 o calcio a 7 o per altre associazioni affiliate.
2. Possono essere tesserati AICS per l'attività ufficiale di calcio a 5 con una società partecipante ai campionati AICS di calcio a 5, di qualsiasi serie, tutti coloro che non hanno già un altro vincolo sportivo con società di calcio a 5 partecipanti allo stesso Girone dei campionati AICS di calcio a 5, a meno che non siano stati svincolati, e salvo quanto previsto dal presente articolo per i calciatori tesserati FIGC e per i calciatori professionisti.
3. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 di qualsiasi categoria, può pertanto contemporaneamente disputare lo stesso campionato di calcio a 5 in un girone diverso e con diversa società.
4. Resta salvo che potrà disputare i play off del campionato di calcio a 5, di ciascuna categoria, con non più di una squadra tra quelle per cui è tesserato.
5. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività ufficiale di calcio a 5, anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati AICS di calcio a 11 con una società diversa, previo nuovo tesseramento con la società per cui partecipano all'attività ufficiale di calcio a 5.
6. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a campionati FIGC di calcio, tranne quelli che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte a gare di campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Serie C di calcio a 11). In tal caso, essi potranno disputare solo campionati dilettanti (cioè aperti anche a tesserati FIGC) o, nel caso di campionati aperti a tutte le categorie indistintamente, potranno disputare i play off solo per il campionato dilettanti.
7. In Tutti i Campionati di calcio a 5, non si considerano FIGC i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano disputate gare per squadre di terza categoria FIGC e i calciatori della categoria Juniores e Allievi tesserati per squadre partecipanti al campionato di terza categoria.
8. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a campionati FIGC di calcio a 5. In tal caso, essi potranno disputare solo campionati dilettanti (cioè aperti anche a tesserati FIGC) o, nel caso di campionati aperti a tutte le categorie indistintamente, potranno disputare i play off solo per il campionato dilettanti.
9. In Tutti i Campionati di calcio a 5, non si considerano FIGC i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputate gare per squadre di serie D e serie C2 di calcio a 5.
10. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali di calcio a 5 di altri Enti di Promozione o di comitati AICS di altre province, senza limitazione alcuna.
11. Per i campionati di Calcio a 5 Over 35, Over 40, Over 45 e Over 50, possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio, purché non professionisti, e di calcio a 5.
12. Per i campionati di calcio a 5 femminile, possono essere tesserate AICS in qualità di calciatrici anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare di campionato FIGC di calcio o calcio a 5.
13. Resta salvo che per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, vale quanto previsto dal regolamento regionale o nazionale AICS.

Art.63 Il tesseramento dei calciatori per l'attività non ufficiale

1. Per l'attività non ufficiale di calcio, calcio a 5, è d'obbligo essere tesserati per l'AICS, senza alcuna deroga. E' comunque consentito partecipare alle manifestazioni dell'attività non ufficiale se in possesso di tessera AICS per altre società sportive affiliate per le medesime discipline, purché la tessera sia esibita all'arbitro della gara, pena la non partecipazione alla stessa.
2. Le società possono tesserare in qualità di calciatori per l'attività ricreativa, nonché di calciatrici, tutti coloro che rientrano nei limiti di età di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascuna manifestazione.
3. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori, nonché di calciatrici, di qualsiasi categoria, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti specifici di ciascuna manifestazione.

Art.64 Vincolo sportivo e validità del tesseramento

1. Il tesseramento consensuale dei calciatori e delle calciatrici per squadre partecipanti a competizioni ufficiali AICS di calcio a 5, vincola gli stessi alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso, salvo quanto appreso specificato.
 - a) essi possono prendere parte a tornei dell'attività non ufficiale con società diverse da quella per cui

sonotesserati;

- b) coloro che non hanno disputato nessuna gara ufficiale di campionato con la società di appartenenza, possono essere svincolati- in qualsiasi momento, previo nulla-osta rilasciato dal presidente della società di appartenenza, o dopo il termine del girone di andata, su semplice richiesta scritta dell'interessato;
2. I calciatori sono automaticamente svincolati nel caso che la società sia esclusa, si ritiri o sia espulsa dalla manifestazione alla quale è iscritta, fermo restando che se si tratta di tornei essi non potranno più prendere parte a tali tornei per altre società, e se si tratta di campionati, essi non potranno più prendere parte a tali campionati se la loro società ha disputato anche una sola gara del girone di ritorno.
 3. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, inoltre, coloro che abbiano disputato gare dei campionati di calcio a 5, previo nulla osta della società di appartenenza, possono tesserarsi per altre società partecipanti ai **campionati AICS di calcio a 5**.
 4. Il tesseramento consensuale dei calciatori e delle calciatrici per squadre partecipanti a **competizioni** non ufficiali AICS di calcio a 5, vincola gli stessi alla società di appartenenza per la sola durata della **competizione** a cui si riferisce, e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi calciatori per altre società in altre **competizioni**.
 5. Qualsiasi tesseramento effettuato al di fuori o in violazione delle norme di cui agli articoli precedenti, non è valido. Costituisce inoltre titolo di non validità del tesseramento, qualsiasi doppio tesseramento effettuato al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.
 6. Per determinare la società di appartenenza di calciatori e calciatrici con doppio tesseramento, si farà ricorso alla data di richiesta del tesseramento depositata presso la sede o inserita sul sistema di tesseramento on line. Essi resteranno vincolati alla società che per prima avrà depositato la richiesta di tesseramento, purché sia stata effettuata osservando le modalità previste dal presente regolamento.
 7. Ai calciatori e alle calciatrici che nella stessa stagione sportiva sottoscrivono, fuori dai casi previsti, richiesta di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS. Alla società che impiegano un calciatore o una calciatrice il cui tesseramento non risulta valido, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.

Art.65 Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società che partecipano con più squadre allo stesso campionato o torneo.

1. Ogni società sportiva può iscrivere più squadre ai campionati e ai tornei di calcio a 5.
2. I tesserati per società che partecipano con più squadre ai campionati di calcio a 5, possono partecipare, senza alcun limite, alle gare di tutte le loro squadre, purché militanti in diversi gironi.

Art.66 Divieto di utilizzo di soggetti squalificati

1. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati a tempo dal Comitato Provinciale AICS di Lucca e dai Comitati Provinciali AICS di altre province, sino a che la squalifica non sia stata interamente scontata.
2. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati da qualsiasi Ente o Federazione, ai quali siano state erogate sanzioni disciplinari superiori a mesi sei, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.
3. Le società sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei tesserati di cui trattasi, e subiranno, se l'utilizzo riguarda calciatori, calciatrici o guardalinee di parte, la punizione sportiva della perdita della gara. In ogni caso sarà loro inflitta un'ammenda. Ai tesserati di cui trattasi si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.

Art.67 Rilascio dei nullaosta

1. I nullaosta dovranno essere compilati su apposito modulo messo a disposizione dal Comitato provinciale e reperibile sul sito internet Essi devono essere firmati dal Presidente, o da un suo delegato, della società di appartenenza del calciatore o della calciatrice, e debbono riportare il nominativo dell'interessato e della società di nuovo tesseramento. **Possono essere rilasciati a partire dal 1° Dicembre 2019 e sino al 31 Gennaio 2020**
2. I nulla osta debbono essere depositati presso la sede AICS prima che il soggetto a cui è stato rilasciato nullaosta abbia preso parte a gare con la nuova società. Contestualmente al nulla-osta, dovrà essere depositata presso la sede la precedente tessera sportiva.
3. I calciatori e le calciatrici oggetto di nullaosta dovranno stipulare un nuovo tesseramento, con le modalità previste.
4. Qualsiasi modalità di rilascio dei nulla osta diversa da quella sopra soggetti calciatori di cui trattasi comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

Art.68 Chiusura liste di tesseramento

1. Fatto salvo che una società può tesserare un numero illimitato di calciatori, calciatrici e dirigenti, e che l'AICS accetterà comunque richieste di tesseramento in qualsiasi momento pervengano, sussistono le seguenti limitazioni all'impiego dei tesserati:
 - a) nei tornei, le limitazioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti;

- b) nei campionati di calcio a 5, è vietata la partecipazione di quanti risultano tesserati dopo il 15 marzo.
2. Le società sono comunque direttamente responsabili dell'impiego dei tesserati di cui trattasi, e subiranno nel caso, se si tratta di calciatori, calciatrici e guardalinee di parte, la punizione sportiva della perdita della gara e un'ammenda.

TITOLO TERZO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA **PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ**

Art.69 Elenco delle sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le **competizioni di calcio a 5 AICS** e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - diffida;
 - ammenda;
 - punizione sportiva della perdita della gara;
 - penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - squalifica del campo di gioco per una o più giornate;
 - retrocessione all'ultimo posto in classifica nella manifestazione di competenza;
 - esclusione dalla manifestazione di competenza;
 - non ammissione a determinate **competizioni di calcio a 11 AICS** ;
 - revoca dell'affiliazione ai fini calcistici.
2. Le sanzioni sono inflitte dagli organi della giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti g), h) ed i) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.
3. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se, e in quale misura, essi abbiano influito sulla regolarità di svolgimento della gara.
4. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono:
 - dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
 - ordinare la ripresa della gara dichiarata irregolare per errore tecnico arbitrale dal minuto in cui l'irregolarità si è manifestata. Le sanzioni disciplinari inflitte nella gara giudicata irregolare conservano validità anche nella gara come sopra ripresa;
 - adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara, di cui al successivo art.4.

Art.70 Diffida

1. Per qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, le società possono essere sanzionate con il provvedimento della diffida. La diffida è comminata in forma scritta.

Art.71 Ammenda

1. Per qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, le società possono essere sanzionate con il provvedimento dell'ammenda.
2. Le società sono tenute a pagare le ammende di importo superiore a 50 € entro 7 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, pena l'esclusione dalle **competizioni** alle quali prendono parte. Le ammende di importo inferiore sono dedotte dal deposito cauzionale.
3. Le società partecipanti a campionati di qualsiasi tipo sono tenute ad integrare, al termine del girone d'andata, il deposito cauzionale che si fosse eventualmente ridotto.

Art.72 Punizione sportiva della perdita della gara

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può del pari essere inflitta ad entrambe le società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui sopra risulti di entrambe.
3. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa calciatori o guardalinee di parte squalificati o inibiti o non tesserati o il cui nulla osta non sia valido.
4. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa soggetti che pur tesserati non abbiano esibito all'arbitro il tesseramento se tale violazione è commessa dopo i termini in cui non è consentito non esibire la tessera e costituisce recidiva o comunque è tale da configurarsi come volontaria e continuata.

5. Le infrazioni di cui ai commi precedenti comportano l'ammenda a carico della società e l'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale. Se frutto di dolo, comportano anche la squalifica dei calciatori

6. Non comportano la punizione sportiva della gara:

- le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
- le infrazioni alle norme sull'impiego di guardalinee di parte, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
- tutte le altre infrazioni od obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.

Non si applica inoltre la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore partecipante alla gara sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti, fatte salve le sanzioni di cui all'art.71 del presente regolamento e fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5..

Art.73 Penalizzazione di uno o più punti in classifica

1. Alla società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, è inflitta la penalizzazione di un punto in classifica.
2. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
3. Alle società inadempienti verso l'obbligo del pagamento delle quote di iscrizione nei tempi stabiliti, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, al regolamento generale e alle norme sul tesseramento.
5. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta alle squadre che si ritirino dai play off. In tal caso va obbligatoriamente scontata nel campionato che si disputerà l'anno successivo.

Art.74 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la sanzione della squalifica del campo di gioco.
2. La sanzione della squalifica del campo di gioco può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
3. Le società colpite da provvedimento di squalifica del campo, debbono reperire a proprie cura e spese altro idoneo campo di gioco. In difetto, provvederà il Comitato Provinciale AICS, addebitando ad esse i costi relativi.

Art.75 Retrocessione all'ultimo posto in classifica

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di un campionato o torneo, può essere inflitta la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica degli stessi.
2. Analoga sanzione può essere inflitta alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento delle gare dei play off.
3. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
4. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica è inoltre inflitta alle società che schierino calciatori utilizzando deliberatamente un'identità diversa da quella del calciatore tesserato che risulta impiegato

Art.76 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS

1. Alle società inadempienti nelle materie di carattere economico, può essere inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.
2. Alla società che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritta, è inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.
3. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso.
4. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off.
5. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara in un torneo di breve durata, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso torneo.
6. La sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
7. La non ammissione alle manifestazioni AICS può essere deliberata nei confronti delle società non in regola con l'affiliazione o che si siano rese responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al

regolamento generale.

Art.77 Esecuzione delle sanzioni a carico delle società

1. Le sanzioni inflitte alle società sono di norma rese note tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'associazione.
2. Il Comitato Provinciale si riserva di renderle note sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
3. Le sanzioni diventano immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione o della loro comunicazione.

PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art.78 Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati

1. I tesserati che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le **competizioni di calcio a 5 AICS**, e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) espulsione;
 - d) squalifica per una o più giornate di gara;
 - e) squalifica a tempo determinato;
 - f) inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS;
 - g) sospensione in via cautelare;
 - h) revoca del tesseramento a fini calcistici
2. Le sanzioni di cui ai punti a) e c) sono inflitte dagli arbitri designati a dirigere le gare. Le sanzioni di cui ai punti b), d), e), f), g) e h) sono inflitte dagli organi della Giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti f) e h) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.

Art.79 Ammonizione ed espulsione

1. I tesserati che si rendono responsabili in genere delle violazioni alle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con la sanzione dell'ammonizione o dell'espulsione, secondo quanto prescritto dai regolamenti del gioco del calcio.
2. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 11, a fine gara l'arbitro consegnerà ad entrambe le società nota riepilogativa delle ammonizioni e delle espulsioni inflitte ai calciatori delle due squadre.
3. La mancata consegna della nota riepilogativa, anche se richiesta, non è motivo di ricorso.
4. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 11, elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.80 Ammonizione con diffida

1. Nelle gare dei campionati di calcio a 11 – **calcio a 5 – calcio a 7**, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida. Successivamente ad una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni, i calciatori che subiranno due ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida.
2. Nelle gare dei tornei di calcio a **11 calcio a 5 – calcio a 7**, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno due ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida.
3. Al termine della regular season le ammonizioni sono azzerate. I calciatori delle squadre classificate ai play off di calcio a 11, di qualsiasi categoria, che subiranno un'ammonizione, saranno ammoniti con diffida.
4. Le ammonizioni subite nella stessa **competizione** si sommano tra loro, anche se riportate con società diverse a seguito di trasferimento tramite nulla osta.
5. Le ammonizioni subite si annullano al termine della stagione sportiva nella quale erano state comminate.
6. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori ammoniti con diffida sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.81 Squalifica e inibizione

1. L'espulsione subita da un calciatore o da un guardalinee di parte comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata di gara, salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice sportivo. La squalifica può essere inflitta anche non conseguentemente ad una espulsione subita, per fatti rilevati nel rapporto arbitrale o in sede di giudizio. La squalifica può essere inflitta a giornate di gara o a tempo determinato. **Nel caso di squalifiche pari o superiori a 6 giornate di gara**, esse saranno estese temporalmente, per la stessa durata, a tutte le **competizioni** a cui il tesserato partecipa.
2. L'espulsione subita dai tesserati indicati nelle note di gara con una qualifica diversa da calciatore o guardalinee di parte, comporta automaticamente l'inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS per almeno 7 giorni, salvo inibizioni per un periodo superiore decise autonomamente dal Giudice sportivo. L'inibizione è sempre inflitta a

tempo determinato.

3. Per violazioni di particolare gravità, si tiene conto del criterio della recidiva, che comporta un aggravamento delle sanzioni da infliggere.

4. Nelle gare dei campionati di calcio a 5, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno quattro ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno automaticamente squalificati per una giornata di gara. Successivamente ad una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni, i calciatori che subiranno tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno squalificati per recidività in ammonizioni.

5. Nelle gare dei tornei di calcio a 5, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno automaticamente squalificati per una giornata di gara.

6. Le squalifiche comminate per motivi diversi dalla recidività in ammonizioni, non defalcano le eventuali ammonizioni subite in precedenza.

7. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori squalificati sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali. Le motivazioni delle squalifiche diverse dalla recidività in ammonizioni non saranno trascritte. Esse saranno comunicate per scritto agli interessati ad un eventuale ricorso e verbalmente agli aventi titolo (tesserati colpiti da provvedimento, legale rappresentante della società interessata).

Art.82 Sospensione cautelare

1. I tesserati nei cui confronti è in corso procedimento disciplinare possono essere colpiti da provvedimento di sospensione in via cautelare. La sospensione cautelare è sempre inflitta nei confronti di un tesserato che abbia commesso un'infrazione sanzionabile, secondo la tabella allegata al presente regolamento, con una squalifica pari o superiore a mesi sei.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente è inoppugnabile e diviene inefficace dopo due mesi dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione, che può essere disposta solo per un periodo di ulteriore due mesi.

3. La rinnovazione della sospensione non può essere effettuata più di una volta, e va adottata prima della scadenza del primo periodo di sospensione.

4. La sospensione cautelare, quando inflitta, si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'AICS

5. In caso di sospensione cautelare, il tesserato che ne è colpito, o il legale rappresentante della società di appartenenza, possono invocare l'attivazione della procedura del "diritto alla difesa".

Art.83 Diritto alla difesa

5. Il provvedimento è adottato dal Giudice Sportivo a seguito di provvedimento di sospensione cautelare ed è pubblicato sul comunicato ufficiale di competenza, ove dovranno essere citate anche per estratto le procedure che il tesserato deve mettere in atto per far valere tale diritto

6. Il tesserato colpito da provvedimento di sospensione cautelare ha diritto di essere ascoltato per produrre eventualmente elementi a sua difesa o per spiegare la sua versione dei fatti. A tal fine, egli dovrà farne richiesta scritta al Presidente **dell'Assemblea delle società**, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale.

7. Il Presidente **dell'Assemblea delle società** convocherà il tesserato entro i successivi 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. La convocazione dovrà essere fatta per scritto e si dovranno indicare giorno e orario della convocazione. In accordo tra le parti, potranno essere usate altre forme di comunicazione.

8. Il tesserato potrà in ogni caso farsi accompagnare da persone di sua fiducia.

9. Il provvedimento disciplinare definitivo dovrà essere emesso entro quattro mesi dall'inizio del procedimento, salvo che le parti concordino un tempo maggiore, e sarà emesso anche nel caso in cui non si siano realizzate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Presidente **dell'Assemblea delle società** abbia omesso di convocare un tesserato che ne abbia fatto richiesta scritta.

Art.84 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati sono di norma comunicate tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'Associazione. Il Comitato Provinciale si riserva di comunicarle sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.

2. Le squalifiche e le inibizioni devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo che si tratti di squalifiche o inibizioni successive ad espulsione, che devono essere scontate con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta.

3. Per squalifica da scontarsi con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta e per squalifica e inibizione da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, si intende che le gare in cui la squalifica o l'inibizione devono essere scontate, sono quelle programmate in una data immediatamente successiva a quella in cui la squalifica o l'inibizione si è concretizzata, anche se si tratta di una gara di anticipo, o di recupero.

4. Le squalifiche subite da un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio a 11, anche se sono state comminate in relazioni a gare di campionati di diversa serie, comportano

l'esclusione del tesserato in questione da tutte le gare del campionato a cui la sua squadra partecipa, per un numero di giornate pari al numero di giornate di squalifica inflitte. Ciò significa, ad esempio, che se gli è stata inflitta una giornata di squalifica, egli dovrà rinunciare a prendere parte ad una gara di ciascuna serie a cui partecipa la società per cui è tesserato.

5. Nel caso che un calciatore sia tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio a11, e venga espulso, egli dovrà astenersi dal partecipare a tutte le gare della sua squadra che si disputano successivamente all'espulsione, sino a che non sarà conosciuta l'entità della squalifica.

6. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla nella manifestazione di competenza, salvo quanto prescritto in altri comma del presente articolo.

7. Nel caso che, al termine della stagione, egli debba scontare ancora una squalifica residua, dovrà scontarla nella manifestazione di competenza della stagione sportiva successiva.

8. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla con la società per la quale egli era tesserato quando è avvenuta l'infrazione. Nel caso in cui egli abbia cambiato società, la squalifica va scontata con quella di nuova appartenenza.

9. I calciatori e i dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a tempo, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito dell'AICS sino a quando tale sanzione non sia stata interamente scontata.

10. Le squalifiche subite nei tornei dell'attività non ufficiale dovranno essere scontate nello stesso torneo a cui si riferiscono, tranne che si tratti di squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutte le manifestazioni AICS.

11. Le gare di riferimento per le quali le sanzioni si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione al turno successivo, e non sono state successivamente annullate con provvedimento degli organi di giustizia sportiva.

12. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte, la squalifica non è ritenuta scontata, ed esso deve scontarla nella gara immediatamente successiva.

13. Le gare di play off sono considerate a tutti gli effetti come gare di campionato.

Art.85 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati e provvedimenti di grazia

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati si prescrivono, se non scontate, al termine della terza stagione sportiva successiva a quella in cui sono state inflitte;

2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società e i tesserati, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

3. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Presidente del Comitato può concedere la grazia a quei tesserati colpiti da provvedimento di squalifica, purché sia stata scontata almeno metà della sanzione inflitta. La grazia è concessa su domanda scritta dell'interessato o per autonomo provvedimento.

PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITA', VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.86 Illecito sportivo

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società, essa verrà punita con una o più sanzioni di cui all'art. 69 del presente regolamento;

4. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.

5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il settore calcio o gli organi della giustizia sportiva.

7. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dagli organi della giustizia sportiva o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

8. Gli organi ufficiali del settore calcio, entro il termine massimo di dodici mesi dallo svolgimento dei fatti cui ci si riferisce, sono legittimati a promuovere procedimento di illecito sportivo avverso quelle società che si siano rese responsabili di violazioni tali da alterare il regolare svolgimento, o la regolare conclusione, delle **competizioni** a cui partecipano, in qualunque modo essi vengano a conoscenza del fatto.

Art.87 Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori

1. Le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
2. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni.
3. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative per prevenire simili condotte.

Art.88 Violazione della clausola compromissoria

1. Ai soggetti tesserati o affiliati tenuti all'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti dell'AICS, che non ottemperano al divieto di adire vie legali nei confronti di altri tesserati, o degli organi del comitato o del settore per fatti originati dalle **competizioni di calcio a 5 AICS**, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale, sono comminate le seguenti sanzioni:

- a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
- b) inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi sei per i calciatori e non inferiore ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Tali sanzioni sono annullate se società e tesserati rinunciano a proseguire nell'azione intrapresa

Art.89 Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie

1. Ai soggetti tesserati delle società e associazioni che non corrispondono le quote d'iscrizione o le sanzioni pecuniarie nell'importo stabilito, oltre alle sanzioni di cui agli art. precedenti, si applicano ulteriori sanzioni disciplinari;

2. Tali sanzioni consistono nella sospensione degli stessi da ogni attività in seno all'AICS sino a che le pendenze debitorie di cui al comma precedente non vengano sanate.

3. Le sanzioni sono automaticamente annullate qualora le società e associazioni interessate risolvano tali pendenze, o i tesserati assolvono le stesse in quota parte, secondo quanto concordato con gli organi competenti

PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS**Art 90 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS**

1. Sono Organi Ufficiali della Giustizia Sportiva AICS, direttamente responsabili dell'amministrazione della giustizia sportiva in tutte le **competizioni di calcio a 5 AICS**

- a) il Giudice Sportivo di I Grado;
- b) la Commissione Giudicante di II Grado;

2. Per le **competizioni** dell'attività non ufficiale, si avvalgono della collaborazione delle società organizzatrici.

Art 91 Il giudice sportivo di primo grado

1. E' annualmente nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale AICS.

2. Per quanto riguarda le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare dei campionati e dei tornei dell'attività calcistica AICS, giudica in prima istanza, d'ufficio, sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto), in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione della disputa delle stesse. Esso si astiene dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

3. Per quanto riguarda i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare suddette, alla regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, giudica in prima istanza, su reclamo di parte, con l'ausilio dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto, documentazione presentata dalla reclamante e dalla controparte, documentazione prodotta dai settori calcio).

4. Per quanto riguarda i deferimenti, giudica sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, nelle deduzioni difensive e nella documentazione prodotto dai settori calcio. Relativamente ai deferimenti per illecito sportivo, può avvalersi di ogni fonte legale di prova.

5. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.

6. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, può disporre l'audizione degli stessi.

7. Può infliggere provvedimenti di squalifica o inibizione e comminare ammende nei limiti consentiti dal presente regolamento.

8. Propone al Collegio dei Probiviri le eventuali radiazioni di tesserati e società.

9. Funge da organo giudicante anche nei confronti degli appartenenti al settore arbitrale.

10. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da altro dirigente allo scopo incaricato, che lo sostituisce anche quando egli si potrebbe trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

Art.92 La Commissione giudicante di secondo grado

1. E' composta da tre membri: un dirigente provinciale AICS (che la presiede) nominato dal Consiglio Direttivo; un rappresentante del settore arbitrale nominato dal direttivo del settore arbitrale, (che la presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente) un membro dell'assemblea delle società, designato dalla stessa. Essi si astengono dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.
2. Delibera in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice Sportivo di I° grado.
3. Le sue riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.
4. Giudica a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.
5. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.
6. Può usufruire dei mezzi di prova più ampi, con esclusione comunque di terzi ai fatti (ivi compresi eventualmente Ufficiali Giudiziari o Forze dell'Ordine)
7. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, dispone l'audizione degli stessi.
8. Per essere ascoltati, i ricorrenti devono farne domanda all'atto della presentazione del ricorso.
9. La Commissione può deliberare la conferma della decisione del giudice di I Grado, aggravare le sanzioni da esso inflitte o, in alternativa, accettare, anche parzialmente, il ricorso.

PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI**Art.93 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati**

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.
2. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.
3. Tutti i reclami devono essere preannunciati mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara, salvo quanto previsto ai commi 11, 18 e 19 del presente articolo.
4. Dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, lettera firmata dal legale rappresentante della società, illustrante le motivazioni del reclamo.
5. Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata o posta certificata, alla controparte.
6. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato al Giudice di I° grado, insieme alla tassa di reclamo fissata in € 100,00.
7. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di reclamo, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata o posta certificata, anche alla reclamante.
8. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.
9. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.
10. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
11. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.
12. I reclami avverso la posizione irregolare di calciatori perché partecipanti a gare di altri Campionati, devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione relativa.
13. Le parti hanno facoltà di non fare seguito al preannuncio di reclamo o di ritirarlo prima che si sia in merito proceduto.
14. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale e compreso il caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente. Il giudice sportivo pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.
15. Il mancato versamento della tassa reclamo e l'insufficienza della documentazione presentata possono essere sanati solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo nella pubblicazione di cui al comma precedente.
16. La tassa di reclamo, nel caso di reclamo anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.
17. I reclami avverso le posizioni dei calciatori che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui i reclami si riferiscono.

18. I reclami avverso le posizioni dei calciatori la cui irregolare partecipazione ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sia stata accertata in sede di giudizio, sono proposti nel termine di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della **competizione** a cui i reclami si riferiscono.

19. Gli organi dei settori calcio sono legittimati a deferire agli organi della giustizia sportiva, nel termine di cui ai precedenti comma, i casi di irregolari posizioni di calciatori partecipanti alle gare dei quali siano venuti direttamente a conoscenza o che siano state accertate in seguito a ricorso di parte.

20. In ogni caso i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limiti di tempo.

21. Le decisioni prese in merito all'oggetto del reclamo sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

22. Contro le decisioni del giudice di I grado, è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante di II grado.

Art.94 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quando previsto dall'art.93 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

a) tutti gli adempimenti possono essere assolti unicamente tramite e-mail o posta certificata o consegna a mano. Ogni reclamo deve essere accompagnato dalla tassa reclamo di euro 100,00, che sarà restituita se il reclamo sarà, anche solo parzialmente, accolto;

b) i termini di cui al comma 3 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

c) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

d) i termini di cui al comma 7 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo al ricevimento delle motivazioni del reclamo;

e) i termini di cui al comma 17 sono abbreviati alle ore 19,00 del terzo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

f) i termini di cui al comma 18 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

Art.95 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei Tornei dell'attività non ufficiale, si dispone di osservare quanto previsto dall'art. 93 del presente Regolamento, che valgono qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

a) tutti gli adempimenti possono essere assolti unicamente tramite e-mail o posta certificata o consegna a mano, anche presso la sede degli organizzatori del torneo. In quel caso gli organizzatori provvederanno a recapitare la documentazione all'AICS. Ogni reclamo deve essere accompagnato dalla tassa reclamo di euro 100,00, che sarà restituita se il reclamo sarà, anche solo parzialmente, accolto.

b) il comma 3 è abolito

c) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno non festivo successivo alla disputa della gara, e valgono anche per i reclami in ordine alla posizione dei calciatori partecipanti alle gare;

d) il comma 7 è abolito;

e) il comma 17 è abolito;

f) il comma 22 è abolito, essendo le decisioni del giudice di I grado inappellabili, salvo che non siano causate da errore di fatto. In tal caso si può ricorrere entro le 24 successive al momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento.

2. Non sono inoltre ammessi reclami avverso errori di natura tecnica arbitrale.

Art.96 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo

1. Sono legittimati ad instaurare provvedimento mediante presentazione di ricorso, le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere che intendono chiedere la revisione del giudizio di primo grado.

2. Per presentare ricorso occorre avervi interesse diretto. Quando si ricorra in ordine al giudizio sullo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.

3. I ricorsi debbono essere inoltrati, con lettera raccomandata, anche a mano, o posta certificata, alla Commissione Giudicante di II° grado, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare.

4. I ricorsi debbono essere accompagnati dalla tassa di ricorso di € 100,00, pena il non accoglimento.

5. Quando si ricorre in ordine in ordine al giudizio sulla regolarità delle gare, anche per la posizione

irregolare di calciatori, copia dei motivi del ricorso dovrà essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, o posta certificata, alla controparte.

6. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata, comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato alla Commissione Giudicante di II° grado, insieme alla tassa ricorso.

7. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di ricorso, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata, o posta certificata, anche alla reclamante.

8. La ricevuta della lettera raccomandata o posta certificata, comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.

9. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

10. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

11. Quando si ricorre in ordine a sanzioni inflitte ai tesserati, non si deve inviare nessuna comunicazione ad altri soggetti che non siano gli Organi di disciplina.

12. I ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.

13. Le parti hanno facoltà di non ritirare il ricorso prima che si sia in merito proceduto.

14. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale. La Commissione Giudicante pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

15. Il mancato versamento della tassa reclamo può essere sanato solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dalla Commissione nella pubblicazione di cui al comma precedente.

16. La tassa ricorso, nel caso di ricorso anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.

17. Non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- squalifica sino a due giornate di gara o squalifica e inibizione sino a 15 giorni;
- ammende inferiori a € 50,00.

18. Le decisioni prese in merito all'oggetto del ricorso sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o dal giorno indicato nel dispositivo della decisione.

Art.97 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine al giudizio sullo svolgimento di gare dei play-off, qualora non si ricorra in ordine a squalifiche inflitte ai tesserati, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.111 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

- a) i termini di cui al comma 3 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla pubblicazione della decisione;
- b) i termini di cui al comma 7 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo dal ricevimento delle motivazioni del ricorso;

2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 111 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.98 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Nessun ricorso è ammissibile in ordine alle decisioni del Giudice di I° Grado in ordine alla regolarità di svolgimento delle gare, salvo che egli abbia commesso errore di fatto. In tal caso si può ricorrere entro le 24 successive al momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento.

2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 93 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.99 Impugnazione e revoca

1. Le decisioni del giudice di I grado e della commissione giudicante di II grado possono altresì essere impugunate per revocazione, in qualsiasi momento, ma entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, quando ricorre, a giudizio del richiedente uno dei seguenti casi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle due parti in danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove ritenute false dopo la decisione;
- c) se a causa di forza maggiore o per fatti altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente provvedimento documenti utili ai fini della controversia;
- d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente provvedimento

oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

e)allorquando nel precedente provvedimento è stato commesso errore di fatto.

2. La revoca può essere chiesta all'organo che ha emesso il provvedimento.

3. La richiesta di revoca deve essere accompagnata dalla tassa di revoca di € 100,00.

4. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di revoca e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa di revoca e la società conservi il deposito cauzionale. L'organo competente pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

5. In caso di revoca la tassa è accreditata, in caso contrario la tassa è incamerata.

6. Avverso il provvedimento emesso si può ricorrere con le modalità previste dai precedenti articoli.

ALLEGATO A: Tabella comparativa delle squalifiche più ricorrenti

TESSERATI ESPULSI PER	CALCIATORI	DIRIGENTI
Comportamento scorretto nei confronti di un avversario	1 giornata	7/15 giorni
Comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario.	2/4 giornate	30/60 giorni
Condotta gravemente antisportiva	2/4 giornate	15/60giorni
Venire a vie di fatto con un avversario	2/8 giornate	30/90 giorni
Condotta violenta nei confronti di un avversario	3/10 giornate	30/120 giorni
Assumere atteggiamenti espressione di discriminazione razziale,territoriale o di genere	4/10 giornate	60/120 giorni
Proteste verso l'arbitro	1 giornata	7/15 giorni
Reiterate proteste verso l'arbitro e/o atteggiamento irrispettoso verso lo stesso	2/3 giornate	15/30 giorni
Offese all'arbitro	1/2 giornate	15/30 giorni
Offese reiterate all'arbitro	2/4 giornate	30/60 giorni
Offese e minacce verbali all'arbitro	3/8 giornate	45/90 giorni
Offese con frasi particolarmente lesive e comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell'arbitro	5/10 giornate	60/120 giorni
Tentativo di aggressione non riuscito nei confronti dell'arbitro	3/6 mesi	4/12 mesi

ATTI DI VIOLENZA CONTRO L'ARBITRO

INDIRETTI(con oggetti non contundenti)

Non riusciti	2/4 mesi	3/5 mesi
Parzialmente riusciti	3/6 mesi	4/9 mesi
Pienamente riusciti	5/12 mesi	6/24 mesi

DIRETTI(con pugni, calci etc. e corpi contundenti)

Non riusciti	3/9 mesi	6/12 mesi
Parzialmente riusciti	8/24 mesi	12/36 mesi
Pienamente riusciti	2/4 anni Radiazione	3/4 anni Radiazione

ALLEGATO B: Tabella delle ammende più ricorrenti

Non validità del tesseramento e non rispetto delle norme	da € 15,00 a € 30,00
Doppio tesseramento	da € 25,00 a € 50,00
Utilizzo soggetti squalificati	da € 50,00 a € 100,00
Ritardo presentazione liste o ritardo presentazione in campo	I infrazione € 10,00 II infrazione € 15,00 Infrazioni successive € 20,00
Compilazione non corretta note ufficiali di gara	I infrazione € 5,00 II infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Rinuncia o ritiro dalle gare	I infrazione € 50,00 II infrazione € 75,00 Infrazioni successive € 100,00
Ritiro o esclusione dal Campionato e/o dai play off	Perdita deposito cauzionale
Accesso al terreno di gioco di soggetti non autorizzati	da £. 30,00 a £. 100,00
Numero insufficiente di palloni	I infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Mancata assistenza all'arbitro	da € 15,00 a € 50,00
Per ciascuna squalifica di 3/4 giornate e da 15 a 30 giorni	€ 10,00
“ “ “ di 5/7 giornate e da 31 a 60 giorni	€ 20,00
“ “ “ di 8/10 giornate e da 61 a 89 giorni	€ 30,00
“ “ “ da 3 a 6 mesi	€ 40,00
“ “ “ da 6 mesi e 1 giorno a 9 mesi	€ 50,00
“ “ “ da 9 mesi e 1 giorno a 12 mesi	€ 75,00
“ “ “ da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	€ 100,00
“ “ “ oltre i due anni	€ 150,00

PREMI PER L'ATTIVITA' UFFICIALE AICS

Nei Tornei di breve durata, di norma si premiano le prime 2 squadre classificate

Nei Campionati di qualsiasi Categoria, si premiano:

le squadre classificate al primo nelle finali dei Play Off a5 Dilettanti e Amatori Serie A e Serie B

le squadre classificate al primo nelle finali dei Play Off a7 Dilettanti

Il Premio consiste per tutte le vincenti in 12 tessere Aics gratuite (120 €)

REGOLE DEL GIOCO

Le regole del gioco osservate nei campionati di calcio AICS, si basano naturalmente sul testo delle regole ufficiali FIGC del giuoco del calcio A 5, al quale sono state apportate le modifiche necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.

Potete consultare e scaricare il regolamento 2019/2020, aggiornato al 12 agosto 2019, da questo sito: <https://www.aia-figc.it/download/>

Di seguito si forniscono, le particolarità del regolamento AICS, omettendo tutto ciò che non si diversifica dal suddetto regolamento.

- Ogni squadra può indicare nelle note di gara un massimo di 12 CALCIATORI Un calciatore non indicato come tale nelle suddette note non potrà partecipare alla gara.
- Ogni gara ha la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo
- I calciatori hanno diritto ad una sosta (“intervallo”) di CINQUE minuti tra i due periodi di gioco. La durata dell’intervallo può essere modificata solo con il consenso dell’arbitro.
- Il tempo di attesa per la presentazione in campo è ridotto a 15 minuti: entro tale termine deve essere comunque stato dato inizio alla “Chiama”
- se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. L’arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Alla fine del primo tempo supplementare dovrà essere accordato un riposo non superiore ad un minuto.
- il portiere può ricevere il pallone dai propri compagni in qualsiasi momento, purché, se ricevuto con un passaggio con i piedi effettuato volontariamente, lo tocchi solo con i piedi
- tra un tempo e l'altro, non vi è obbligo di scambiare la panchina
- l'inferiorità numerica susseguente ad espulsione ha durata di 5 minuti o durata minore se la squadra in inferiorità numerica subisce una rete

Regola 2 Il pallone

1. Sui campi in erba sintetica o in palestra, si gioca obbligatoriamente con palloni a rimbalzo controllato.
2. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4.
3. I palloni devono essere forniti dai gestori degli impianti o dagli organizzatori dei tornei nel numero minimo di 3.
4. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.
5. Durante il corso del gioco, è possibile indistintamente usufruire di tutti i palloni messi a disposizione, senza necessità di un ulteriore consenso dell’arbitro.
6. Se il pallone scoppia o diviene difettoso nel corso della gara:
 - la gara deve essere interrotta;
 - la gara riprenderà, con un nuovo pallone, con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava
 - il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile, a meno che il gioco sia stato interrotto all’“interno dell’”area di porta, nel qual caso l’arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell’area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
6. Se il pallone scoppia o diviene difettoso durante l’“esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero o durante i tiri di rigore quando si muove in avanti e prima che tocchi un qualsiasi calciatore o la traversa o i pali della porta il calcio di rigore deve essere ripetuto
7. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l’arbitro deve interrompere il gioco soltanto se l’elemento esterno interferisce con il gioco. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all’“interno dell’”area di porta, nel qual caso l’arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell’area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
8. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entra sul terreno di gioco durante la gara senza interferire con il gioco, l’arbitro dovrà farlo rimuovere il prima possibile.

Regola 4 Equipaggiamento dei calciatori

1. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri 2. È vietato pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. È vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi.

3. L'equipaggiamento normalmente consiste in una maglietta numerata, pantaloncini o pantaloni lunghi, calze e un paio di scarpe adatte al terreno di gioco. L'uso delle scarpe è obbligatorio.

4. Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o lamellari. È consentito l'utilizzo di scarpe con almeno 13 tacchetti di gomma, salvo disposizioni particolari emanate dai gestori dei vari impianti, che saranno eventualmente comunicate sul bollettino ufficiale.

5. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato. 6. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del calciatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.

7. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.

8. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il calciatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.

9. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.

10. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.

11. Ogni calciatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un calciatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri calciatori della propria squadra.

12. Se per celebrare una rete un calciatore si toglie la maglia, esso deve essere ammonito.

13. Ogni calciatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri. 14. Ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con divise di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie.

15. In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle. 16. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra.

17. Se i colori delle divise di una delle due squadre, o delle casacche, sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante o ai gestori dell'impianto, provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Art.18 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare.

7. Ogni squadra deve obbligatoriamente presentare all'arbitro, **entro 20 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara, a cura del dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, del capitano, quanto segue:

- a) un elenco in duplice copia (note ufficiali di gara) dei soggetti partecipanti alla gara, redatto su appositi modelli forniti dall'AICS o comunque su modelli conformi a quelli forniti dall'AICS, secondo le modalità di cui al successivo art. 22. Entrambe le copie devono essere firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, dal capitano;
- b) per ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui sopra, si dovrà inoltre presentare la tessera sportiva con foto, con etichetta numerata, timbrata e plastificata e rilasciata per la stagione in corso.

In mancanza di tale tessera sportiva, si dovranno presentare;

- a) la tessera associativa nominativa rilasciata dall'AICS, che può essere "fisica" o virtuale, cioè ricevuta per e-mail da quanti hanno indicato la loro e-mail nell'apposito spazio del programma di tesseramento;
- b) un documento di riconoscimento con foto, anche scaduto.

Il ritardo nella consegna della suddetta documentazione sarà sanzionato con un'ammenda.

8. L'arbitro che dirige la gara deve controfirmare entrambe le note ufficiali di gara e consegnare al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in sua assenza al capitano, una copia delle note di gara dell'altra squadra, prima dell'inizio della gara stessa. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante gli sia stato espressamente e sollecitamente richiesto, abbia ommesso di provvedervi.

9. L'arbitro dovrà allegare la seconda copia di ciascuna nota di gara al suo rapporto da consegnare all'AICS. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, a cura della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

10. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione i cartellini e i documenti di riconoscimento dei soggetti partecipanti alla gara componenti la squadra avversaria, prima e dopo lo svolgimento della gara stessa, ma non durante il suo corso. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, e motivati di esigere che l'arbitro ritiri, onde trasmetterli al Comitato Provinciale, i cartellini dei soggetti partecipanti alla gara.

11. In deroga alle norme del presente articolo, è consentito far prendere parte alle gare dirigenti e calciatori non in possesso di tessera sportiva plastificata o di card associativa o di "card virtuale", solo se per gli stessi sia stata fatta richiesta di tesseramento. Annualmente il comitato provinciale emana le disposizioni relative, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del presente regolamento.

12. La mancata presentazione della tessera sportiva plastificata o della card associativa o della "card virtuale", o la mancata indicazione sulle note di gara del numero identificativo delle stesse, se rilasciate in data anteriore a 30 giorni rispetto a quella della gara, sarà comunque sanzionata con un'ammenda

Art. 19 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione

3. Al dirigente accompagnatore della squadra, o in sua assenza al capitano, è affidata la corretta compilazione delle note ufficiali di gara di cui all'articolo precedente.

4. Nelle note devono essere obbligatoriamente indicati:

i) dati identificativi della gara (giorno e orario di gara, luogo e campo di svolgimento etc.);

j) colori delle maglie di gara;

k) cognome e nome dei calciatori che prenderanno parte alla gara, compresi quelli di riserva o sostituti. Sulla nota si deve chiaramente distinguere quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva, evidenziandoli con modalità liberamente adottate. In ogni caso, per le gare di calcio a 5, si può indicare, tra titolari e riserve, un numero massimo di 12 calciatori;

l) numero di maglia di ciascun calciatore partecipante alla gara. E' consentito indossare maglie riportanti numeri da 1 a 99.

m) i calciatori che svolgono le mansioni di capitano e vice;

n) cognome e nome dei dirigenti che hanno accesso al terreno di gioco; in particolare: cognome e nome del dirigente accompagnatore ufficiale (sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano); cognome e nome dei dirigenti che svolgono le mansioni di allenatore, vice allenatore e massaggiatore (non obbligatori); solo per le squadre ospitanti, cognome e nome del dirigente addetto all'arbitro (per loro sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano). In ogni caso, per le gare di calcio a 5 si può indicare un numero massimo di 5 dirigenti;

o) numero di tessera AICS dei soggetti elencati nelle note ufficiali di gara;

p) numero e natura del documento di riconoscimento delle suddette persone qualora non siano in possesso della tessera sportiva plastificata di cui all'articolo precedente.

3 Le note di gara hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara stessa, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati, o aggiungere nominativi non presenti, sino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio.

4 La nota di gara deve essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza dal capitano.

5 L'arbitro non accetterà quelle note di gara non conformi o non indicanti quanto prescritto ai punti precedenti e le riconsegnerà alle società in difetto, affinché provvedano alla loro corretta compilazione.

6 E' consentito indicare nelle note ufficiali di gara anche calciatori non presenti al momento della "chiamata arbitrale", ferma restando la loro identificazione nel momento in cui scenderanno in campo. E' tuttavia obbligatorio, per tali soggetti, presentare la tessera plastificata o la card associativa o la "card virtuale" o un documento di riconoscimento con foto. In difetto, l'arbitro non consentirà la loro indicazione sulle note di gara.

Art.20 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara

5. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara, deve controllare attentamente che i documenti di identificazione, e il numero di tessera AICS, corrispondano a quelli trascritti sulle note stesse.

6. L'identificazione è effettuata tramite la procedura cosiddetta della "chiamata arbitrale". Solo l'arbitro ed eventualmente gli assistenti ufficiali possono procedere all'identificazione dei soggetti partecipanti alla gara e procedere pertanto alla "chiamata".

7. Tutti i partecipanti alla gara sono identificati prima dell'inizio della stessa. I soggetti ritardatari di cui all'art.19

del presente regolamento, sono identificati dall'arbitro al momento del loro accesso sul terreno di gioco.

8. L'arbitro può identificare i soggetti iscritti sulle note ufficiali di gara solo attraverso un documento di riconoscimento con foto, o una foto autenticata, anche scaduti, rilasciati dalle autorità competenti, salvo che essi siano dotati di tessera sportiva plastificata con foto che sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento.

Art.21 Accesso al recinto di gioco

5. Sono ammessi all'interno del recinto di gioco solo i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara.

6. I soggetti sprovvisti di tessera plastificata con foto o di card associativa o di "card virtuale", sono ammessi nel recinto di gioco solo se il dirigente accompagnatore ufficiale, o in sua assenza il capitano, attestano per scritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che essi sono regolarmente tesserati o che la società ha inoltrato nei termini previsti regolare richiesta di tesseramento. Sulle note fornite dall'AICS tale attestazione è prestampata. Nelle note autonomamente predisposte dalle società partecipanti, se non prestampata, tale dichiarazione deve essere rilasciata a parte

7. Dopo il 15 marzo ai soggetti sprovvisti di entrambi i documenti di cui sopra l'accesso al recinto di gioco è precluso, anche se presentano un documento di identità.

8. Le società, sia per l'accesso al recinto di gioco sia per la disputa della gara, sono direttamente responsabili, nei termini di cui al presente articolo, dei soggetti che non avevano titolo a farlo, e ad esse si applicano nel caso le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

1.